

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

685° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	17
3 ^a - Affari esteri	»	21
5 ^a - Bilancio	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro	»	33
7 ^a - Istruzione	»	35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	38
11 ^a - Lavoro	»	47
12 ^a - Igiene e sanità	»	50
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	53

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i>	56
---	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	59
Riconversione industriale	»	68
Informazione e segreto di Stato	»	69

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	70
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	79
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	82

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	83
--------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 9,25.

VERIFICA DEI TITOLI DI NOMINA A SENATORE A VITA DELL'ONOREVOLE PROFESSOR GIOVANNI SPADOLINI

Su conforme relazione del presidente Macis, la Giunta, a norma dell'articolo 19, comma 2, del regolamento del Senato, verifica all'unanimità la sussistenza dei titoli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 maggio 1991, di nomina a senatore a vita, ai sensi dell'articolo 59, 2 comma, della Costituzione, dell'onorevole professor Giovanni Spadolini per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico, letterario e sociale.

Successivamente, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione della Lombardia, in seguito alla nomina a senatore a vita dell'onorevole professore Giovanni Spadolini, la Giunta su relazione del senatore Correnti, relatore per la regione predetta, riscontra che il primo dei candidati non eletti del Gruppo nel quale risultò eletto il senatore Spadolini è il signor Giovanni Ferrara Salute.

ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente che il senatore Niccolò Grassi Bertazzi è cessato dalle cariche di liquidatore della SOGEIT s.r.l. e di Vice Presidente della Milano sud Leasing S.p.A., nel termine per optare, assegnatogli dalla Giunta a seguito della dichiarazione di incompatibilità delle cariche stesse nella seduta del 10 aprile 1991.

La Giunta ne prende atto.

Il senatore PINTO riferisce in ordine alla situazione del senatore Valcavi, che riveste la carica di Presidente della Banca popolare di Luino e Varese. Il senatore Valcavi ha trasmesso due memorie, nelle quali rappresenta taluni aspetti di incostituzionalità dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, recante disciplina delle incompatibilità parlamentari, articolo dal quale deriva l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche in istituti bancari. IL senatore PINTO, ricordando anche precedenti decisioni della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, esprime l'avviso che la Giunta non possa in questa sede sollevare formalmente eccezioni di incostituzionalità.

Intervengono quindi i senatori SANTINI, CORRENTI, FILETTI, COVI e DI LEMBO che, dopo aver svolto osservazioni sulla legge n. 60 del 1953, dichiarano di condividere le osservazioni del senatore Pinto riguardanti la questione di incostituzionalità prospettata dal senatore Valcavi.

La Giunta quindi conviene all'unanimità con le conclusioni svolte dal senatore Pinto.

Il senatore PINTO propone quindi di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, la carica del senatore Valcavi di Presidente della Banca popolare di Luino e Varese e di invitare il senatore Valcavi ad optare tra il mandato parlamentare e le predette cariche entro il termine di trenta giorni.

La Giunta, all'unanimità, con separate votazioni, delibera quindi, accogliendo le proposte del senatore Pinto:

a) di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di Presidente della Banca popolare di Luino e Varese, rivestita dal senatore Valcavi,

b) di invitare il senatore Valcavi ad optare tra il mandato parlamentare e la predetta carica entro il termine di trenta giorni.

Il senatore PINTO espone quindi l'esito degli accertamenti istruttori svolti dal Comitato in ordine ad una serie di cariche e ragguaglia la Giunta sui chiarimenti forniti da alcuni senatori.

La seduta termina alle ore 10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

345^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

*La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ELIA comunica che il Ministro per la protezione civile ha sollecitato un breve rinvio dell'esame del disegno di legge n. 2203-bis, relativo all'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di poter procedere ad una più approfondita riflessione su alcune parti del messaggio presidenziale riguardanti il potere di ordinanza conferito al Ministro medesimo. Ritiene pertanto possibile accordare la breve dilazione richiesta, pur tenendo presente l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge.

La Commissione conviene.

Salvi ed altri: Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1480)

Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783)

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il Presidente ELIA, il quale ricorda la particolare sensibilità mostrata dal Senato sulla questione degli anziani, concretizzata nell'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta

sulla dignità e condizione sociale dell'anziano e nella presentazione di alcuni disegni di legge, uno dei quali figura all'ordine del giorno. Fa presente altresì che la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere favorevole, mentre deve ancora pervenire il parere delle altre Commissioni.

Il Presidente rileva che il disegno di legge di iniziativa del Governo ha un contenuto più ampio di quello di iniziativa del senatore Salvi ed altri, in quanto si propone di disciplinare non solo l'impiego degli anziani ma anche quello delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale. Peraltro, egli sottolinea la convergenza dei due disegni di legge quanto all'esigenza di intervenire su una situazione sociale caratterizzata dal prolungamento della vita, dalla crescita della popolazione anziana e dal conseguenziale invecchiamento globale della società. Anche in considerazione del fatto che attualmente l'età pensionabile è relativamente bassa, è necessario non accentuare una condizione psicologica di frustrazione di chi si trova in posizione marginale rispetto all'attività produttiva, e al tempo stesso è urgente evitare che gli anziani inoccupati finiscano con il gravitare nell'area del lavoro nero, come sovente accade, con gravi conseguenze sul piano sociale, che potrebbero essere invece arginate con un provvedimento legislativo volto a delimitare l'ambito lavorativo degli anziani.

I disegni di legge all'esame costituiscono pertanto, più che un'iniziativa di carattere promozionale, un riconoscimento di liceità relativamente alle attività trattate, al fine di evitare le incertezze giurisprudenziali ed amministrative alle quali sono andate finora incontro le amministrazioni locali che hanno tentato di sperimentare queste nuove tipologie di rapporto di lavoro, incorrendo sovente nelle censure dell'autorità di controllo. A questo proposito, il Presidente osserva che, in particolare nel disegno di legge del Governo, è introdotta una precisa distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato di diritto comune ed il tipo di rapporto che si intende instaurare, caratterizzato, tra l'altro, dall'assenza di prestazioni previdenziali e dalla previsione di una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, dalla facoltà dell'anziano di recedere dal contratto senza preavviso, dalla limitata entità del corrispettivo, nonché, su un piano più strettamente qualitativo, dalla capillarità delle prestazioni e dalla personalizzazione del rapporto con gli utenti.

È comunque da chiarire che la normativa all'esame dovrebbe assumere il carattere di legge-quadro, in quanto è volta ad abilitare gli enti locali allo svolgimento di attività attualmente non previste dalla legislazione vigente, e, nella sua formulazione, dovrebbe tenersi conto dell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, che prevede una specifica competenza della legge regionale sulle materie in questione, sotto il profilo del riparto delle funzioni.

Sono altresì da sottolineare le disposizioni contenute nell'articolo 4 del disegno di legge di iniziativa del senatore Salvi ed altri, che prevedono il divieto agli enti ed alle associazioni stipulanti di sopprimere posti di ruolo in organico o di rinunciare all'assunzione nei posti vacanti per svolgere servizi attraverso i contratti previsti dalla disciplina all'esame: si intende salvaguardare il carattere aggiuntivo di

tali servizi, che non dovrebbero in alcun modo ostacolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro.

Un'ulteriore differenza tra i due disegni di legge riguarda la tipologia delle attività da disciplinare: mentre il disegno di legge n. 1480, all'articolo 1, si limita ad una definizione di carattere generale relativamente ad attività e servizi socialmente utili di carattere straordinario non esplicabili attraverso il personale in dotazione organica agli enti contraenti, il disegno di legge del Governo, all'articolo 3, individua una minuziosa tipologia di prestazioni ammesse per le pubbliche amministrazioni e per le associazioni sociali, di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale. Dopo aver sottolineato la possibile correlazione della disciplina all'esame con la disciplina del volontariato recentemente approvata dalla Commissione, il Presidente, richiamando anche positive esperienze straniere, nonché il contributo che tali attività potrebbero portare ad un miglioramento globale della qualità della vita civile, auspica che la Commissione presti la dovuta attenzione ai due disegni di legge e proceda con la massima disponibilità all'esame degli stessi.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI concorda con le valutazioni espresse dal Presidente circa le finalità dei due disegni di legge, che anche egli reputa meritevoli di particolare attenzione e ricorda, a questo proposito, che la tematica dell'emarginazione degli anziani è stata oggetto di particolare attenzione anche nel corso dell'esame del disegno di legge sul volontariato, purtroppo ancora non concluso a causa dei dissensi verificatisi in seno alla maggioranza.

Peraltro, entrambi i disegni di legge presentano incompletezze e lacune, che devono essere approfondite al fine di pervenire ad un testo il più possibile organico. In particolare, il testo del Governo parla di anziani che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e non di pensionati in genere, e ciò solleva un problema in relazione a coloro, soprattutto donne, che, pure avendo compiuto l'età prevista, non percepiscono la pensione di vecchiaia per carenza del requisito contributivo; si potrebbe ipotizzare, a questo proposito, che la previsione di una copertura assicurativa per le prestazioni oggetto dei due disegni di legge possa essere utilizzata per integrare i requisiti contributivi necessari al conseguimento dei minimi pensionistici.

Il senatore Galeotti condivide inoltre l'esigenza sottolineata dal Presidente, di considerare la normativa all'esame alla stregua di una legge-quadro e sottolinea, a questo proposito, che, tra le prestazioni previste dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1783, sono comprese anche materie di stretta competenza regionale, quale l'attività di formazione professionale. Ritiene comunque più proficuo limitarsi ad una elencazione di carattere generale quanto alle attività ed ai servizi, anche al fine di consentire una maggiore autonomia per quanto riguarda le determinazioni delle amministrazioni locali, evitando così di dover aggiornare l'elenco delle prestazioni stesse.

Suscita perplessità anche la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge del Governo, che prevede che le

pubbliche amministrazioni provvedano al finanziamento delle prestazioni indicate con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore aggravio per l'erario. Tale norma rischia di entrare in conflitto con principi consolidati, che prevedono l'obbligo di copertura degli oneri relativi ad attività ulteriori, poste a carico degli enti locali con legge dello Stato. In conclusione, pur condividendo le osservazioni sul rilievo dei disegni di legge in titolo, ritiene che sia comunque necessario appurare la disponibilità di tutti i Gruppi politici e del Governo a svolgere il necessario lavoro di approfondimento per giungere alla redazione di un testo il più possibile completo ed organico.

Il Presidente ELIA, dopo aver precisato che non è stata ancora definita, sul versante del Governo, la competenza a seguire l'esame dei disegni di legge, sebbene sembri che essa spetti al Ministro del lavoro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Boato ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lombardi ed altri: Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Boato ed altri: Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LOMBARDI ricorda che il relatore Acquarone ha suggerito una diversa formulazione alla prevista modifica dell'articolo 24 della Costituzione: anzichè «interessi diffusi» è preferibile parlare di «interessi della collettività», espressione che appare meno equivoca. Nella relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il tema era stato trattato con il riconoscimento ai soggetti privati della facoltà di agire in giudizio a tutela degli interessi diffusi, ferma restando la necessità però di una loro disciplina legislativa. Un intervento del legislatore si rende necessario affinché la tutela degli interessi diffusi meno forti non sia affidata soltanto all'attività giurisprudenziale. Richiamati poi alcuni contributi dottrinali, il senatore Lombardi insiste sull'opportunità di aprire l'ordinamento giuridico ad istanze di carattere collettivo e superindividuale; la materia dell'ambiente, in particolare, richiede un ancoraggio costituzionale anche in vista di una definizione della questione della risarcibilità del danno.

Il senatore GALEOTTI osserva che alla sua parte politica non sfugge l'importanza della questione, sulla quale egli si augura intervenga un'ampia convergenza di forze politiche. Era intenzione del Gruppo comunista-PDS presentare una specifica iniziativa legislativa, ma qualche difficoltà è insorta nella sua formulazione a causa dell'interfe-

renza che tale materia presenta con le competenze regionali elencate nell'articolo 117 della Costituzione. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti, auspicando che sull'argomento si svolga un ulteriore approfondimento.

Il relatore ACQUARONE concorda con l'opportunità di modificare gli articoli 9 e 32 della Costituzione per tener conto delle innovazioni intervenute nella coscienza collettiva e nella costituzione materiale, nonché dell'aumentata consapevolezza della rilevanza dei temi ambientalistici. Egli non teme eventuali conseguenze da un riconoscimento di principio della categoria degli interessi adespoti, pur rimanendo la nostra giustizia amministrativa improntata a criteri ottocenteschi; in definitiva, infatti, anche l'azione popolare costituisce un istituto che risale al secolo scorso (ed in essa la situazione soggettiva è fatta valere dal singolo *uti civis* e non *uti singulus*). Manifesta invece qualche perplessità per i possibili riflessi pratici di un siffatto riconoscimento, in quanto potrebbe aprirsi la via a numerose richieste di risarcimento per danno ambientale. Il riconoscimento costituzionale degli interessi diffusi, non intermediato da un atto legislativo, pare dunque racchiudere qualche elemento di pericolo. Il relatore ritiene comunque persuasive le argomentazioni del senatore Lombardi, per cui occorre inserire in Costituzione il riconoscimento di queste situazioni, pur essendo preferibile impiegare la formula «interessi della collettività», che meno si presta a possibili fraintendimenti. Conclude dichiarando la propria disponibilità ad esaminare eventuali emendamenti.

Il presidente ELIA, dopo aver osservato che la formulazione «interessi della collettività» è probabilmente ancora eccessivamente vaga, e dunque fonte di equivoci, propone quindi di proseguire l'esame dei disegni di legge nella prima seduta utile, dopo la sospensione dei lavori parlamentari in occasione dello svolgimento dei congressi liberale e socialdemocratico, fissando comunque entro la fine del mese di maggio il termine ultimo per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che nella giornata odierna è stato deferito alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 2612-B, che dispone il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Sempre nella giornata odierna - prosegue il presidente Elia - è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, per l'esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 2794, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 100 del 1991, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto della scuola. Egli propone pertanto di inserire entrambi i disegni di legge all'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione.

Conviene all'unanimità la Commissione.

Il presidente ELIA annuncia quindi che il ministro Gaspari ha comunicato la propria richiesta di differire a domani o ad altra seduta le previste comunicazioni sulle proposte di riassetto del pubblico impiego, che figurano all'ordine del giorno. A tale proposito, egli ricorda che la stampa ha dato notizia di uno schema di progetto di legge predisposto da un gruppo di lavoro, che ha ricevuto l'apprezzamento dei sindacati e sul quale pure sarebbe opportuno conoscere l'avviso del Ministro per la funzione pubblica.

Il senatore GALEOTTI, premesso che, in talune dichiarazioni rese alla stampa, il ministro Gaspari ha precisato che l'iniziativa, cui il presidente Elia ha fatto riferimento, andrà valutata anche nella sede collegiale del Consiglio dei ministri, riafferma l'esigenza che il Ministro fornisca elementi idonei a fare chiarezza sulla materia, che ha grande rilievo ed investe anche altri provvedimenti all'esame della Commissione, quale, ad esempio, il disegno di legge n. 1912, di delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sul processo amministrativo.

Si associa a tali considerazioni il senatore FRANCHI.

Il senatore MURMURA, nel convenire con le osservazioni espresse dai senatori Galeotti e Franchi, fa altresì presente che, a seguito dei sopralluoghi compiuti in Calabria dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, di cui è componente, egli ha ricavato il convincimento che la gravità della situazione in talune regioni meridionali esige che i titolari dei due Dicasteri dell'interno e della giustizia riferiscano anche alla Commissione affari costituzionali su quali misure abbiano adottato ed intendano adottare per contrastare il dilagare del fenomeno criminoso. Emblematico al riguardo è a suo avviso il caso di quegli uffici giudiziari che in Calabria non sono in condizione di operare, a causa delle gravi carenze logistiche e di personale. Esempi del genere contribuiscono a sottolineare l'estrema gravità della situazione in tale regione, nella quale occorre finalmente accertare se il Governo intenda o meno dar corso a tutte le misure idonee a ripristinare la legalità ed a tutelare la giustizia.

Il presidente ELIA assicura che trasmetterà tali considerazioni e richieste, per la parte di rispettiva competenza, al Ministro per la funzione pubblica ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

La seduta termina alle ore 11,45.

346^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini e per i lavori pubblici Ferrarini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (2711), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Illustra il provvedimento il senatore CABRAS, ricordando che esso, insieme al disegno di legge n. 2713, recante modifiche ai procedimenti elettorali, fa parte di un gruppo di iniziative del Governo in materia elettorale. Il progetto concerne lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, ed è finalizzato a conseguire una generale razionalizzazione delle tornate elettorali mediante il loro accorpamento.

In particolare, l'articolo 1 prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali al compimento del quinquennio di carica si svolgano in un'unica tornata, mentre per il rinnovo dei medesimi organi per motivi diversi dal compimento del quinquennio sono previste, all'articolo 2, tre ulteriori tornate la cui cadenza è fissata in relazione alla data in cui si verificano le condizioni che rendono necessario il ricorso alle urne. Tali disposizioni sono coerenti anche con quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 per quanto riguarda la riduzione dei tempi della gestione commissariale in seguito allo scioglimento anticipato del consiglio comunale e provinciale.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che la data per lo svolgimento delle elezioni sia fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione e comunicata ai prefetti per gli adempimenti di loro competenza.

L'articolo 4 disciplina lo svolgimento delle elezioni dei consigli circoscrizionali precisando che esse devono aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale.

L'articolo 5, infine, provvede ad abrogare la legge 3 gennaio 1978, n. 3, relativa all'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, recante modifiche alle norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

Concludendo il relatore sottolinea le apprezzabili finalità di razionalizzazione recate dal provvedimento, coerenti con le disposizioni della legge n. 142 del 1990, raccomandandone l'approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, pur apprezzando gli obiettivi di razionalizzazione ricordati dal relatore, sottolinea la limitatezza del disegno di legge in titolo. Egli ricorda che il proprio Gruppo, già nel corso della discussione sul progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali, si impegnò attivamente affinché in esso fosse compresa un'integrale riforma del sistema elettorale volta a consentire ai cittadini di scegliere tra programmi e schieramenti alternativi, determinando direttamente la scelta dei governi locali. In proposito, ricorda che il Gruppo comunista-PDS alla Camera dei deputati aveva presentato una proposta di legge in tale direzione, per estendere il sistema elettorale maggioritario ai comuni fino ai 10 mila abitanti e, per i comuni con popolazione superiore, per introdurre modifiche nel senso sopraindicato. Egli ritiene quindi che si rischia di perdere un'altra occasione per fare un passo avanti decisivo in direzione di una maggiore democrazia ed efficienza nelle amministrazioni locali.

Il senatore ACONE ritiene che il disegno di legge introduca elementi di razionalizzazione indispensabili per superare l'attuale frammentazione degli appuntamenti elettorali, accorpendoli in poche tornate elettorali. In mancanza delle condizioni politiche per la maturazione di un ampio consenso sulle riforme elettorali, occorre intanto adottare le iniziative più opportune in vista di tale obiettivo, come fa il disegno di legge all'esame, anche consolidando la tendenza ad una maggiore stabilità degli esecutivi locali, secondo quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990.

Il senatore VETERE ritiene che sino a che il problema della riforma elettorale non sia affrontato nei suoi aspetti complessivi, non potranno essere pienamente perseguite le finalità di maggiore stabilità, trasparenza ed efficienza dei governi locali, richiamate dal senatore Acone, e, a suo avviso, solo parzialmente realizzate con il nuovo ordinamento delle autonomie locali. In questo contesto, la questione della razionalizzazione delle tornate elettorali amministrative, sulla quale peraltro la sua parte potrebbe pur convenire, appare nettamente secondaria, e di conseguenza egli esprime l'avviso contrario del Gruppo comunista-PDS al disegno di legge.

Il senatore PONTONE si pronuncia a favore del disegno di legge all'esame, pur sottolineando che, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno introdurre le modifiche in esso contenute prima di affrontare la riforma dell'ordinamento locale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario SPINI, osservando che quello all'esame è uno dei quattro disegni di legge in materia elettorale predisposti dal Governo (due di essi sono ancora all'esame della Camera dei deputati), i quali tutti introducono numerose razionalizzazioni della disciplina esistente; ciò tuttavia non deve portare a ridurre la rilevanza, in quanto dalla loro entrata in vigore sono da attendere benefici effetti

in termini di regolarità delle operazioni elettorali. Passando al merito del disegno di legge in esame, il Sottosegretario fa presente che alla Camera dei deputati si era posto il problema di ridurre ulteriormente da tre a due i turni elettorali straordinari, ma tale operazione avrebbe comportato una estensione oltre i 180 giorni previsti della durata delle gestioni commissariali. Egli non esclude tuttavia la possibilità che, dopo una prima sperimentazione, si proceda all'indicata riduzione.

Senza discussione la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore Cabras mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

I senatori GALEOTTI e VETERE insistono affinché la Commissione inizi l'esame del disegno di legge n. 2713, concernente modifica ai procedimenti elettorali, all'ordine del giorno della seduta.

Prende atto il Presidente, il quale sospende però la seduta a causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 18,00.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (2794), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce sul provvedimento il presidente ELIA, il quale, dopo aver fatto presente che esso viene riproposto per disciplinare la materia dei permessi sindacali retribuiti nel comparto della scuola, dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, volte ad introdurre disposizioni che tendono a garantire la trasparenza delle procedure e ad evitare un uso clientelare o comunque distorto dell'istituto del permesso sindacale. Egli ritiene pertanto che possano essere riconosciuti i requisiti di necessità e di urgenza al provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Conviene con il relatore il senatore FRANCHI.

Il senatore BOATO esprime perplessità sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità: a suo avviso, anche in considerazione delle numerose reiterazioni del decreto-legge, la materia dei permessi sindacali poteva formare oggetto di un disegno di legge ordinaria. Annuncia pertanto la propria astensione.

Il senatore PONTONE dichiara voto contrario poichè non ritiene sussistenti i requisiti di costituzionalità per il provvedimento all'esame.

Il senatore SANTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, ribadendo che le numerose reiterazioni non contraddicono, ma al contrario confermano, l'urgenza del provvedimento.

La Commissione, con il voto contrario del Gruppo MSI-DN, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 100.

IN SEDE DELIBERANTE

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (2612-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente ELIA dà preliminarmente lettura dei pareri favorevoli con osservazioni sul disegno di legge in titolo, espressi dalle Commissioni bilancio, lavori pubblici ed ambiente.

Introduce quindi la discussione il relatore, senatore MURMURA, il quale sottolinea che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono di modesta entità. Esse riguardano la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 16, recante provvidenze per la Valtellina; l'introduzione dell'articolo 17, che proroga il termine relativo al completamento delle opere connesse alla realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»; l'articolo 21, che proroga i termini fissati per la realizzazione di interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, e l'articolo 22, che proroga ulteriormente di due anni, per le occupazioni di urgenza in corso, la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo al prolungamento dell'occupazione stessa fino a 5 anni a decorrere dalla data di immissione nel possesso. Su quest'ultimo aspetto, il relatore auspica un approfondimento della questione, ricordando che essa incide direttamente su situazioni soggettive. In conclusione, il relatore esprime il proprio avviso favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera, pur ribadendo la necessità che il Governo, nel definire le scadenze temporali della propria attività, tenga conto delle effettive capacità funzionali della pubblica amministrazione.

Si apre la discussione.

Il senatore FRANCHI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista - PDS sul provvedimento, richiamando i rilievi già svolti nel corso della precedente discussione e sottolineando che l'impianto del disegno di legge denuncia le gravi carenze ed inadempienze dell'azione del Governo.

Il senatore PONTONE annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

Il senatore GUIZZI esprime l'assenso del Gruppo socialista al disegno di legge in titolo.

Il senatore BOATO, nel dirsi contrario al provvedimento, sottolinea che, mentre la proroga per alcuni dei termini contenuti ha un indiscutibile fondamento, esso, complessivamente è indice di una situazione di vero e proprio disordine istituzionale per cui si giunge a differire nuovamente termini che erano già stati, con precedenti disposizioni di legge, improrogabilmente differiti. Sottolinea in specie il caso dell'articolo 17, ricordando che la sede più opportuna per la proroga dei termini sarebbe stato l'apposito disegno di legge sull'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», esaminato recentemente dalla competente Commissione del Senato.

Il sottosegretario FERRARINI, esprimendo la propria comprensione per il disagio manifestato da alcuni senatori, sottolinea anche la positiva novità costituita dal ricorso ad un disegno di legge per la disciplina di questa materia. In tal modo, il Governo ha inteso venire incontro alle numerose obiezioni sollevate negli anni precedenti in sede parlamentare sull'utilizzazione della decretazione d'urgenza. Alcuni differimenti di termini si sono resi necessari a causa di ritardi di varia natura, mentre in alcuni casi si è trattato di perfezionare procedimenti introdotti in via sperimentale. Ricorda inoltre che il Governo, nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, si è impegnato a definire al più presto una disciplina a regime per quanto riguarda i nulla-osta provvisori di cui agli articoli 10 ed 11. In conclusione egli auspica l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

Con separate votazioni (sull'articolo 16 ribadisce il proprio voto contrario il senatore Boato), la Commissione procede all'approvazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati; è quindi approvato a maggioranza il disegno di legge nel suo complesso, con un rinnovato annuncio contrario del senatore Boato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA, con riferimento alle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana dal senatore Murmura riguardo alla situazione di emergenza nella regione Calabria, avverte che ha preso contatto con il presidente della Commissione giustizia, date le evidenti connessioni di competenza, onde valutare l'opportunità che i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia riferiscano innanzi alle due Commissioni riunite.

Il senatore GUIZZI ricorda di aver già precedentemente sollecitato la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 41 e connessi, concernenti norme per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, sospeso il 21 giugno 1990 a seguito di un parere contrario della 5^a Commissione permanente. In seguito a colloqui informali condotti presso la Ragioneria generale dello Stato e l'ENPAS, ha desunto elementi riguardo all'attuale sussistenza della copertura degli oneri implicati dai provvedimenti in oggetto. A tale proposito egli fa pertanto notare che se il Parlamento riuscirà a definire tali disegni di

legge, il loro costo per l'erario sarà senz'altro inferiore a quello che interverrà ove siano invece altri soggetti a pronunciarsi, esterni al Parlamento e meno attenti al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente ELIA fornisce in proposito assicurazioni, per cui i disegni di legge indicati figureranno al più presto all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del giudice di pace (*testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis e altri; Acone ed altri*) (1286-1594-1605-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PINTO riferisce sul disegno di legge nel testo modificato, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo di quest'anno. I cambiamenti apportati al testo licenziato dal Senato nel novembre 1990 appaiono per alcuni aspetti accettabili, ma nei confronti di altri sorgono forti perplessità, come nel caso della nuova formulazione dell'articolo 1 (Istituzione e funzioni del giudice di pace). Infatti, reputa più puntuale e felice la soluzione adottata a suo tempo dal Senato rispetto a quella introdotta dall'altro ramo del Parlamento, caratterizzata dal rilievo dato, in un apposito comma alla natura onoraria delle funzioni giudiziarie esercitate dal giudice di pace.

Anche gli articoli 2 (Sede degli uffici del giudice di pace) e 3 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace) sono stati modificati dalla Camera, ma in misura tale da non richiedere un ulteriore approfondimento da parte della Commissione.

Diverso è il caso dell'articolo 4 (Nomina nell'ufficio), in ragione anche di una perplessità manifestata di recente dalla associazione dei giudici conciliatori: infatti, mentre il testo del comma 1 approvato dal Senato contemplava la nomina su proposte autonomamente formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competenti, il testo del medesimo comma licenziato dalla Camera prevede una proposta unitaria, ossia formulata dal

consiglio giudiziario territorialmente competente integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli degli ordini degli avvocati. Il relatore richiama all'attenzione della Commissione l'opportunità di approvare un testo il quale risulti più garantista rispetto al pericolo di indebiti accordi per la spartizione delle cariche. Del medesimo articolo 4, apprezza invece la nuova formulazione del comma 2, il quale affronta la problematica della presentazione delle domande, contemplando anche l'ipotesi di vacanze improvvise nella pianta organica.

Passa quindi alla disamina delle modifiche apportate all'articolo 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali): al comma 1, lettera *h*) la Camera ha conservato il requisito dell'avvenuta cessazione o comunque dell'impegno alla cessazione, di qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma ha soppresso il richiamo all'attività lavorativa autonoma svolta in via continuativa, inserendo invece il riferimento all'attività lavorativa dipendente sia pubblica che privata. Al medesimo articolo 5 i deputati hanno inserito una clausola in favore di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili, in forza della quale non è prescritta, per tali categorie l'obbligo di avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Non hanno conosciuto modifiche significative gli articoli 6 (Corsi per i giudici di pace) e 7 (Durata dell'ufficio). Forti sono invece le perplessità circa il comma aggiuntivo all'articolo 8 (Incompatibilità), con il quale si è sancito il divieto, per gli avvocati e i procuratori legali, di esercitare le funzioni di giudice di pace nell'intero distretto di corte d'appello nel quale essi esercitano la professione forense. Si tratta di una disposizione francamente poco comprensibile che dovrà certo essere riconsiderata attentamente dalla Commissione.

Senza soffermarsi sulle modifiche di non grande momento apportate agli articoli 9 (Decadenza e dispensa), 10 (Doveri e controlli disciplinari) ed 11 (Indennità spettanti al giudice di pace), il relatore Pinto evidenzia l'ampia portata delle modifiche all'articolo 12 (Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario). In forza del testo approvato dalla Camera sarà fatto obbligo ai comuni di confermare il servizio ed inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio al 1° ottobre 1990. In ogni caso su tutte le disposizioni in parola sarà fondamentale acquisire il giudizio del rappresentante del Governo.

All'articolo 13 (Notificazioni degli atti) sono stati soppressi i commi 2 e 3, così come all'articolo 14 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici dei giudici di pace) è stato soppresso il comma 3, relativo all'onere annuo, per riversarlo nell'articolo 48, relativo alla copertura finanziaria.

Il relatore invita a riflettere sulla nuova configurazione dell'articolo 17, relativo alla competenza del giudice di pace e, quindi, sull'articolo 18, che tende a modificare il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile dimodochè il pretore sarà competente per le cause di valore non superiore a lire venti milioni.

Parallelamente la Camera ha innovato l'articolo 21, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 113 del codice, per cui il giudice di pace dovrà decidere secondo equità le cause non eccedenti lire due milioni

(diversamente cioè dalla formulazione varata a suo tempo dal Senato, che poneva il limite di un milione di lire).

Il senatore Pinto si dichiara poi disponibile ad accogliere le novelle apportate agli articoli 40 (Norme per le regioni Trentino - Alto Adige e Valle d'Aosta) e 41 (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese).

Dopo che il senatore VALCAVI ha espresso i propri timori per gli effetti negativi che discenderanno dall'innovazione introdotta dalla Camera all'articolo 43 (Cause pendenti), il relatore PINTO conclude la sua esposizione dando conto della nuova formulazione dell'articolo 48, avente ad oggetto la copertura finanziaria dell'intero provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI sottolinea l'urgenza di proseguire rapidamente, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione prevista per la prossima settimana, nell'esame del disegno di legge recante istituzione del giudice di pace, ma fa anche presente che, da parte della Commissione Affari Costituzionali, è stata prospettata l'opportunità di dedicare una seduta congiunta delle Commissioni 1^a e 2^a a comunicazioni dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia sulla situazione dell'ordine pubblico e dell'amministrazione della giustizia.

Ricorda altresì che, all'esame delle Commissioni riunite 2^a ed 8^a, sono anche i disegni di legge di riforma della legislazione sulle locazioni, più volte sollecitati dal Governo e sui quali occorre ancora concludere la discussione generale.

Tutti questi argomenti potranno essere inseriti all'ordine del giorno della Commissione e delle Commissioni riunite nei giorni tra il 21 ed il 24 maggio, compatibilmente con gli eventuali impegni dell'Assemblea. In ogni caso, nello stesso periodo, sarà convocata anche una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per deliberare in ordine al programma ed al calendario dei lavori della Commissione.

Concorda la Commissione e così rimane stabilito.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 13.45, è ripresa alle ore 15.

Onorato e Covi: Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (2324)

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il Presidente COVI propone di richiedere alla presidenza del Senato il trasferimento del provvedimento in titolo, sul quale è già stato

espresso parere favorevole dalla 1^a Commissione, dalla sede referente a quella deliberante.

Concorda unanime la Commissione e consente il sottosegretario COCO.

Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (2633)

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il Presidente COVI propone di richiedere alla presidenza del Senato il trasferimento del provvedimento in titolo, sul quale è già stato espresso parere favorevole dalla 1^a Commissione, dalla sede referente a quella deliberante.

Concorda unanime la Commissione e consente il sottosegretario COCO.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.**La seduta inizia alle ore 9.***INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA****ELEZIONE DI UN SEGRETARIO**

La Commissione procede alla votazione per la elezione di un Segretario.

Risulta eletto il senatore MARGHERI.

IN SEDE DELIBERANTE

Achilli ed altri: Modifiche agli articoli 29, 31, 32, 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (2686)

(Rinvio della discussione)

Il presidente ACHILLI informa che nella giornata di ieri la 5^a Commissione permanente ha rinviato l'emissione del parere sul disegno di legge in titolo richiedendo al Governo la relazione tecnica avendo il Tesoro trasmesso un parere contrario al provvedimento che è privo di quantificazione degli oneri e di copertura. Per conseguenza la discussione dovrà essere rinviata.

Il relatore BONALUMI, premesso di non volersi dilungare ad anticipare riflessioni che più opportunamente si dovrebbero svolgere in Assemblea nel corso di un dibattito sull'intera politica di cooperazione dell'Italia e, quindi, sul particolare ruolo che vi svolgono le ONG, dichiara di non comprendere l'atteggiamento assunto dal Ministero del tesoro dal momento che la legge n. 49 del 1987 - che offre la copertura degli oneri previdenziali per i volontari - è in vigore ed operante da anni

e che il provvedimento in oggetto si limitava ad introdurre solo alcuni necessari chiarimenti nella posizione dei volontari stessi.

Nel rilevare che probabilmente tale atteggiamento solo il frutto di una mancata lettura attenta delle carte, il relatore coglie l'occasione per denunciare una sorta di accanimento che egli deve constatare nei confronti dell'attività delle ONG nonostante i costi bassissimi di attività che esse svolgono a fianco di altri soggetti di gran lunga meglio retribuiti nonchè il fatto che si continui ad usare la legge n. 49 per scopi che non sono in linea con quelli per i quali essa è stata adottata.

Il presidente ACHILLI, come uno dei presentatori del provvedimento, si dice a sua volta dispiaciuto di un fatto che, forse, una preventiva consultazione avrebbe potuto evitare ed invita, comunque, il Governo a predisporre la relazione tecnica in tempi brevissimi.

Il senatore COLOMBO si associa all'invito al Governo affinché i problemi tecnici vengano risolti al più presto.

Il sottosegretario LENOCI assicura che il Governo interverrà a fornire tutti i possibili chiarimenti alla 5^a Commissione in quanto convinto della bontà del principio ispiratore di questo progetto di legge.

La discussione è quindi rinviata.

Deputati Casati ed altri: Adeguamento del contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio (2705) approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore GEROSA il quale ripercorre brevemente la storia dell'Associazione Villa Vigoni, dal lascito testamentario al Governo della Germania. Federale da parte di Ignazio Vigoni fino alla sua costituzione nel 1986 sulla base di protocolli di intesa fra i Ministri degli affari esteri Andreotti e Genscher. Si sofferma quindi ad evidenziare la grande novità che questa associazione ha rappresentato e l'amplissimo ventaglio culturale che in essa si esprime nonchè a dar conto della intensa attività sempre crescente svolta a partire dal suo riconoscimento come Associazione italiana nel 1988. Con questo disegno di legge si propone l'adeguamento del contributo annuo che viene riportato ai livelli iniziali per consentire all'Italia di onorare gli impegni assunti nel 1986 e per questo motivo egli ne ritiene utile la rapida approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSATI rileva di essere sicuramente favorevole a garantire il buon funzionamento di una Associazione ricordando di essere stato relatore al momento della ratifica dei protocolli di intesa, ma fa presente di dover formulare talune osservazioni, la prima delle quali riguarda una evidente discrasia nell'iter di questo provvedimento che, alla Camera, è stato discusso e approvato dalla VII Commissione

anche se il contributo erogato è a carico della voce relativa alla «Ratifica di accordi internazionali». Ciò lo porta anche a domandarsi se questa collocazione di bilancio debba essere perpetuata e come mai non si sono attivate quelle altre forme di finanziamento sulle quali il Governo aveva garantito al momento della ratifica.

La senatrice TEDESCO TATÒ, premesso di giudicare opportuno il provvedimento ed anche le modalità di finanziamento dal momento che il contributo è erogato comunque a seguito di un accordo internazionale, coglie l'occasione per sollevare una questione di carattere più generale e che riguarda il fatto per cui la normativa generale di bilancio obbliga sempre a promuovere iniziative legislative specifiche per i casi come quello in oggetto con la conseguenza di frantumare la possibilità di una valutazione globale della politica contributiva. Riterrebbe opportuno magari che la materia venisse trattata facendo ricorso alla delegificazione.

Il presidente ACHILLI interviene brevemente per ricordare al senatore Rosati che l'atto di assegnazione dei disegni di legge è di esclusiva competenza delle Presidenze dei due rami del Parlamento e per segnalare che, comunque, la 7^a Commissione del Senato non ha sollevato obiezioni.

Il senatore PIERALLI dichiara di rendersi conto dell'importanza di questo disegno di legge ma preannuncia la propria astensione dal voto motivandola con il fatto che esiste una lista di associazioni che si occupano di problemi culturali a carattere internazionale cui vengono elargiti contributi meno generosi di quelli destinati a Villa Vigoni.

Il presidente ACHILLI dichiara chiuso il dibattito.

La Commissione approva, quindi, separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait (2715)

(Discussione e approvazione)

Il relatore, presidente ACHILLI, precisa che questo disegno di legge si propone di rimuovere le misure cautelari sui beni del Kuwait assunte dopo l'invasione di questo Paese da parte dell'Iraq e a seguito delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la 861. Sul merito aggiunge solo che per le disposizioni di cui all'articolo 2 non è stato possibile raggiungere un coordinamento in sede internazionale (CEE oppure OCSE) a causa della diversità delle legislazioni nazionali e si è ritenuto opportuno, quindi, creare una fase intermedia per tutelare i nostri operatori e la credibilità delle nostre banche.

Ciò premesso, il PRESIDENTE invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, del quale il Governo ha segnalato l'urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOFFA rileva preliminarmente che il Gruppo Comunista-PDS è favorevole all'approvazione del disegno di legge e si rallegra, anzi, per la ritrovata sovranità del Kuwait che lo rende possibile. Egli non può, però, evitare di cogliere l'occasione per attirare l'attenzione della Commissione e del Governo sulle notizie assai preoccupanti sul comportamento del Governo del Kuwait rientrato in carica che contrasta gravemente se non addirittura offende quei principi sui diritti dei popoli per cui si è combattuto nel Golfo Persico. Tali notizie riguardano i giudizi sommari nei confronti di cittadini palestinesi accusati vagamente di collaborazioni mai comprovate di fronte a tribunali, repressioni e misure discriminatorie che continuano e che hanno indotto quel Paese in una situazione così preoccupante da far intervenire lo stesso Governo degli Stati Uniti. Il rappresentante del Governo dovrebbe quindi fornire oggi le notizie in suo possesso e la Commissione, da parte sua, dovrebbe invitare il Governo a far presente al Governo kuwaitiano, nell'atto stesso in cui gli comunicherà l'avvenuta approvazione di questa legge, il profondo risentimento del Parlamento per i comportamenti in atto che potrebbero aver ripercussioni sugli stessi rapporti diplomatici.

Il senatore GEROSA si dice d'accordo con il senatore Boffa dal momento che la situazione creatasi in Kuwait contro i palestinesi è stata subito dopo il ripristino della sovranità, estremamente preoccupante ed anche perchè non si può intravedere nessuna prospettiva delle libere elezioni promesse mentre si è tornati ad un clima di pura oppressione: bisognerebbe far sapere a quel Paese che l'Occidente, proprio perchè si è impegnato in una guerra in suo aiuto, esige che la classe dirigente locale si adegui ai principi basilari dei Paesi moderni.

Il senatore SERRI si associa alle parole del senatore Boffa in particolare per quanto riguarda i palestinesi in Kuwait ed invita il Governo ad accogliere le sollecitazioni che gli vengono dalla Commissione e a convocare l'Ambasciatore kuwaitiano per dargliene notizia. L'oratore fa presente di ritenere altresì opportuna una iniziativa in sede ONU per l'invio di osservatori che garantiscano almeno il rispetto dei diritti umani.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole dei senatori democristiani ma si dichiara d'accordo con il senatore Gerosa sui problemi interni del Kuwait e sulle pressioni da esercitare affinché siano rispettati gli impegni assunti a seguito di un duro intervento americano di celebrare libere elezioni entro sei mesi dalla liberazione. Egli ritiene altresì necessario un intervento dell'Italia presso l'ONU affinché siano garantiti il rispetto dei diritti umani e democratici e cessino quindi le persecuzioni non solo nei confronti dei palestinesi ma di tutti quei cittadini stranieri che in Kuwait sono accusati di collaborazionismo.

Il presidente ACHILLI dichiara chiuso il dibattito.

Replicando poi ai senatori intervenuti, dichiara di volersi associare alle osservazioni formulate sottolineando che anche l'Assemblea del Senato, nel votare la scorsa settimana una risoluzione sul problema dei curdi, ha parlato di una esigenza di democratizzazione in tutta l'area medio-orientale e che ciò valeva per tutti i Paesi e non solo per l'Iraq.

Il sottosegretario LENOCI ricorda che circa tre settimane fa una delegazione parlamentare si è recata al Ministero degli esteri per discutere la questione dell'assistenza italiana ai curdi e che in quella occasione era stato sollevato anche il problema della situazione interna del Kuwait e delle persecuzioni nei confronti dei palestinesi. Proprio il giorno dopo quell'incontro egli aveva personalmente convocato il nostro Ambasciatore in Kuwait che gli fornì allora informazioni abbastanza rassicuranti dalle quali emergevano solo episodi di rappresaglia a livello personale. Da quel momento ad oggi i fatti che sono ormai sotto gli occhi di tutti rendono evidente la necessità di rivedere quelle informazioni e di passi ufficiali del Governo che egli, però, non vedrebbe nella convocazione formale dell'Ambasciatore ma piuttosto in una serie di contatti informali da assumere peraltro in occasioni internazionali di rilievo ormai in calendario.

Il rappresentante del Governo conclude sottolineando che l'avvio di un processo di democratizzazione è un auspicio e una condizione che va posta non solo al Kuwait ma a tutti i Paesi della zona del Golfo e dichiara di ritenere che il tema più importate sia quello del rispetto dei diritti umani per il quale il Governo farà tutti i passi possibili.

Interviene di nuovo brevemente il senatore BOFFA per esprimere apprezzamento su quanto detto dal sottosegretario Lenoci ma per chiedere che all'ambasciatore del Kuwait, al momento in cui gli verrà data comunicazione dell'approvazione di questa legge, sia resa nota l'opinione unanime della Commissione.

La Commissione approva, poi, separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore ORLANDO per richiamare l'attenzione del Governo innanzitutto sulla situazione in Jugoslavia e sulle gravi ripercussioni che ne possono derivare e per sollecitare una risposta alla interrogazione che ha presentato al riguardo. Come seconda questione, l'oratore segnala quella della soluzione del problema palestinese per la quale si registra l'inizio di una vasta negoziazione che potrebbe passare in sordina a causa del problema dei curdi o degli stessi palestinesi all'interno del Kuwait. Egli ritiene pertanto che la Commissione debba essere informata su tutto quanto accade nella regione medio-orientale, sulle iniziative in atto, sull'accoglienza riservata alla proposta CSCM o su eventuali alternative.

Il senatore FABBRI si dichiara pienamente d'accordo sulle preoccupazioni che induce la situazione in Jugoslavia, Paese a noi così vicino, e ritiene importante che il Governo e il Parlamento si attivino anche in vista delle possibili ripercussioni di tale situazione.

Circa la questione medio-orientale, l'oratore riterrebbe opportuna una missione del Senato o della sola Commissione affari esteri che consenta di comprendere di più e in modo diretto la situazione reale in alcuni Paesi fra i quali cita l'Iran, la Turchia e il Kuwait. La missione dovrebbe comunque tralasciare l'Iraq.

Il senatore COLOMBO premette la preoccupazione che ci si debba limitare ancora una volta ad esporre temi e a sottolinearne la gravità senza che da ciò scaturiscano dei seguiti e richiama ancora una volta il problema della Somalia che resta tutt'oggi senza risposta. Si sono sicuramente avute alcune informazioni da parte del Governo ma restano aperti problemi umanitari e politici aggravati dalla nuova esplosione della questione Etiopia ed occorre quindi che il Governo dica una parola definitiva di incoraggiamento e di impegno per quanto riguarda una zona del mondo verso la quale abbiamo delle responsabilità.

Il senatore BOFFA condivide l'opportunità di un dibattito sia sulla situazione in Jugoslavia che sulla questione medio-orientale ricordando, in particolare, che la Commissione aveva già deciso l'invio di una sua delegazione in Medio-oriente.

Anche per la Somalia e l'Etiopia occorre un dibattito più ampio di quelli avuti nel passato e, a questo riguardo, ricorda che la situazione è gravissima in tutta l'area sub-sahariana in cui 30 milioni di abitanti stanno per essere colpiti dalla carestia come conseguenza della spirale viziosa delle guerre civili che hanno il loro epicentro proprio in Etiopia e in Somalia e, cioè, in quei Paesi che sono stati il punto focale della nostra politica di cooperazione.

Il senatore PIERALLI ribadisce l'urgenza al tempo stesso di un dibattito sul Medio-oriente e di una visita in quell'area da parte di una delegazione della Commissione ricordando che un suo recente viaggio in Egitto gli ha fatto toccare con mano le lamentele che provengono da quella parte circa le troppe iniziative europee che si accavallano e sulla necessità di scegliere la Lega araba come interlocutore unico.

Il senatore TOTH si unisce alle preoccupazioni espresse dai senatori Orlando e Fabbri sulla Jugoslavia dove la situazione si va sempre più aggravando e potrebbe arrivare all'emergenza in pochi giorni invitando il Governo ad attivare al massimo i canali diplomatici per contribuire ad un accordo e a preparare intanto preventivamente l'accoglienza degli eventuali profughi sulla scorta di quanto sta facendo già l'Austria al fine di evitare gravi ripercussioni sulla regione Friuli-Venezia Giulia.

Sulla questione palestinese, l'oratore ritiene importante una pressione da parte italiana e soprattutto europea sul Governo israeliano

per impedire nuovi insediamenti nei territori occupati mentre, per quanto riguarda il problema africano, è dell'avviso che si imponga una rivisitazione della nostra politica nei confronti di un continente dove alcune situazioni si sono profondamente modificate a seguito della caduta della protezione esercitata dall'Est su alcune zone.

Il senatore ROSATI ricorda al rappresentante del Governo l'impegno assunto a riferire anche per iscritto circa l'esecuzione dell'accordo recentemente esaminato dalla Commissione sul programma EUREKA Audiovisivo. Rivolge invece alla Presidenza l'invito ad ascoltare il ministro Boniver affinché la Commissione sia informata sulle nuove competenze del suo Dicastero e sulle modalità con cui si intende esercitarle.

Il senatore ORLANDO riprende brevemente la parola per sostenere la richiesta del senatore Colombo per un dibattito sul Corno d'Africa sottolineando come sia di vitale importanza rivedere la nostra politica verso le nostre ex colonie dal momento che oggi noi siamo scavalcati dagli americani nella mediazione in Corno d'Africa e dalla Francia e ancora dagli Stati Uniti per ciò che concerne la Libia con la quale, invece, noi non riusciamo ancora a chiudere il contenzioso.

Il presidente ACHILLI ricorda di aver nuovamente segnalato alla Presidenza del Senato l'opportunità di un dibattito in Assemblea sulla politica di cooperazione che consentirebbe di esaminare almeno sotto questo profilo le questioni del Corno d'Africa e fa poi presente di aver acquisito la piena disponibilità del Ministero degli esteri per ciò che riguarda l'invio di una delegazione in alcuni Paesi del Medio-oriente in tempi che potrebbero essere brevi. Per ciò che riguarda gli aspetti più squisitamente politici della situazione in Corno d'Africa egli si associa alla esigenza di una discussione approfondita segnalando di aver fatto per ciò che era nei suoi poteri tutto il possibile incontrando gli esponenti dei vari Fronti di liberazione.

Il sottosegretario LENOCI dichiara che il Ministero degli esteri è perfettamente d'accordo su una visita da parte della Commissione in alcuni paesi del Medio-oriente e rileva, poi, che i temi sollevati dalla Commissione richiedono, a suo giudizio, un intervento complessivo del Ministro e di un conseguente ampio dibattito: se ne farà portavoce.

Il senatore GIOLITTI esprime perplessità sulla proposta di trattare sia pure alla presenza del Ministro tutte le questioni sollevate e che attengono a tre diverse aree geo-politiche e suggerisce l'adozione di un preciso calendario dei lavori della Commissione dichiarando, anche, di ritenere che l'auspicato dibattito in Aula sulla cooperazione vada collocato in un momento successivo alla acquisizione delle informazioni sull'Africa sub-sahariana e sul Corno d'Africa in particolare.

Il senatore FIORET segnala come priorità la questione relativa alla CSCM e al Medio-oriente.

Il presidente ACHILLI assicura che si farà parte attiva presso il Ministro e cercherà di fissare, tramite l'Ufficio di Presidenza un opportuno calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

247^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

PIZZO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il Mezzogiorno Pujia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

De Vito ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE VITO.

Nel rimettersi alla relazione al disegno di legge, illustra i dati concernenti la attuazione - fino ad oggi - della legge n. 44, attuazione che è stata particolarmente soddisfacente e che quindi va proseguita in tempi rapidi, ovviamente apportando i correttivi la cui necessità sia stata dettata dall'esperienza.

Nel dichiararsi a disposizione per fornire i dati raccolti al riguardo, osserva che dalle audizioni informali e dai contatti avuti emergono numerose idee, su cui è opportuno svolgere una riflessione comune, per valutare se e in che misura essi possano essere tradotti in emendamenti, ferma rimanendo la unanimità di intenti circa l'introduzione di modifiche all'impianto originario della legge e la proroga dei relativi effetti finanziari.

Uno dei punti che sicuramente occorrerà esaminare riguarda le difficoltà esistenti in ordine alla concessione di credito per la attuazione della legge: il tema richiama direttamente quello connesso alla costituzione di un fondo di garanzia. Un'altra questione da esaminare è quella dei margini per la individuazione di un fondo di partecipazione, anche se l'idea appare di difficile attuazione. Si può anche tentare di

creare un collegamento tra la legge n. 44 e i fondi comunitari previsti per l'incentivazione delle imprese giovanili.

Una questione su cui sono venuti numerosi suggerimenti è quella della elevazione dei limiti di età dei soci: si tratta di un punto su cui, a suo avviso, occorre evitare modifiche all'assetto legislativo in vigore, sempre che non si intenda confinare le ipotesi di elevare i limiti di età alle sole cooperative composte integralmente da giovani, nel qual caso si tratterebbe solo di una modifica nella composizione dell'organismo sociale.

Un altro punto meritevole di attenzione è la modifica del rapporto tra finanziamento in conto interessi e trasferimenti in conto capitale: al riguardo, si potrebbe studiare - nonostante il tentativo sia di difficile attuazione - l'ipotesi di ridurre gli incentivi per le regioni economicamente più floride e concentrarli in altre zone del paese in condizioni meno positive.

Si dichiara conclusivamente disponibile ad ogni forma di collaborazione in ordine alla formulazione di emendamenti che valgano a migliorare il testo, di cui comunque auspica una approvazione in tempi ravvicinati.

Si apre il dibattito

Il senatore BARCA, dopo aver fatto presente che l'esperienza della legge n. 44 è indubbiamente positiva, intende rimarcare alcuni aspetti particolarmente felici di tale vicenda attuativa. Un primo di essi riguarda la snellezza degli apparati che sono stati preposti a ciò, snellezza che appare particolarmente evidente se si fa il raffronto con altri apparati che operano nel settore degli aiuti al Mezzogiorno: il punto appare di particolare importanza, perchè vi è da chiedersi se per la stessa operatività della legge n. 64 non valga tentare di fissare una quota massima per le spese correnti, per evitare strutture che si limitano a finanziare sè stesse.

Un altro lato particolarmente felice dell'attuazione della legge n. 44 è quello della trasparenza, dal momento che sono disponibili in tempo reale tutti i dati relativi ai soggetti e alle iniziative. Un ultimo dato assai positivo è l'idea del monitoraggio, che va incoraggiata ed estesa eventualmente anche ad altre forme di incentivo.

In merito alla questione circa le elevazioni o meno dei limiti di età dei soci, a suo avviso sarebbe prevedibile non procedere in tal senso. Comunque, varrebbe tentare un'opera di travaso di alcun istituti della legge n. 64 e del testo unico n. 219 nell'impianto della legge n. 44, nel senso di utilizzare quest'ultima per fare crescere imprese, ancorchè non necessariamente ad opera di giovani.

Rimane comunque insoddisfacente il quadro di fondo, che registra una grave lacuna in materia di politica industriale complessiva.

Sul piano delle garanzie, il problema, a suo avviso riguarda non solo la legge n. 44 e si tratta quindi di una questione più ampia, che investe anche il tema del credito a medio termine: su quest'ultimo versante occorrerebbe approvare un ordine del giorno di impegno nei confronti del Governo in ordine alla reimpostazione del credito a medio termine nel Mezzogiorno, dal momento che i tre attuali organismi non hanno

sportelli nè di raccolta nè di utilizzazione delle risorse e agiscono in maniera del tutto disancorata rispetto al sistema bancario complessivo. I tempi delle erogazioni del credito a medio termine oggi sono talmente lunghi da vanificare di fatto questa forma di finanziamento nei suoi aspetti indubbiamente positivi. Si tratta di un punto su cui occorre discutere approfonditamente.

Ha quindi la parola il senatore VIGNOLA, che ricorda come nei vari incontri che si sono tenuti siano emersi anzitutto l'apprezzamento della Confindustria in ordine all'attuazione della legge n. 44 - che costituisce un dato nuovo e di notevole rilievo - e l'esistenza di ostacoli all'accesso al credito, soprattutto in quanto non vi è margine per la prestazione di garanzie. Ciò quindi richiama ancora una volta l'esigenza di una creazione di un fondo *ad hoc* per la concessione di fidejussioni che servano alle piccole aziende rendendo pregnante la partecipazione all'attività degli investimenti. Il problema è anche quello di un più equilibrato rapporto in materia di incentivi tra legge n. 64 e legge n. 44.

Un altro punto da approfondire riguarda le partecipazioni di minoranza limitate nel tempo da parte delle imprese che esercitano azione di tutoraggio, al fine di distribuire, sia pure parzialmente, anche su tali imprese il rischio. Quanto poi all'ipotesi del consorzio tra banche e imprese per offrire partecipazioni di minoranza, si tratta di tema su cui si può discutere e che anzi deve assumere un ruolo centrale nella discussione sul provvedimento.

In definitiva, occorre approvare il disegno di legge in tempi brevi, anche per garantirne la copertura finanziaria, e altresì cogliere l'occasione della proroga della legge n. 44 per riformare la questione degli incentivi alle piccole e medie imprese. È altresì necessario che sia possibile avere risposte scritte e precise da parte di quanti sono stati auditi informalmente dalla Commissione in ordine al provvedimento in titolo.

Il presidente PIZZO nel dichiarare di condividere la relazione del senatore DE VITO e nell'osservare come la legge n. 44 abbia sortito effetti positivi, soprattutto per la creazione di una mentalità imprenditoriale, si sofferma su alcuni punti che potrebbero essere migliorati, cogliendo l'odierna occasione. In primo luogo occorre rimediare alla lunghezza dell'esame delle domande e definire un fondo di garanzia al fine di permettere un intervento più efficace degli istituti di credito. Sarebbe inoltre opportuno elevare, eventualmente a 32 anni, l'età dei soggetti che possono usufruire della normativa. Conclude auspicando, a nome del Gruppo socialista, la sollecita approvazione del provvedimento, anche al fine di utilizzare le risorse comunitarie esistenti in materia.

Interviene quindi il presidente ANDREATTA, il quale afferma anzitutto che occorrerebbe integrare lo strumento offerto dalla legge n. 44 prevedendo un fondo di garanzia, in modo da affiancare ai gestori dell'azienda un soggetto diverso che sia anche titolare di parte del capitale, quota che però dovrebbe essere assoggettata ad una sorta di

patto di acquisto da parte dei soci: in tal modo i rischi della nuova impresa potrebbero essere distribuiti anche su soggetti diversi dai titolari.

Sarebbe poi opportuno scindere la parte di finanziamento che, pur attuata con lo strumento della legge n. 44, non si differenzia nella sostanza dagli incentivi ordinari per il Mezzogiorno, da quella destinata propriamente allo sviluppo di nuove imprese; pertanto è opportuno separare la parte ordinaria degli incentivi da quella destinata alle nuove iniziative, che ben potrebbe utilizzare lo strumento del già citato fondo di garanzia.

Relativamente alla questione dell'età, ritiene che il requisito della gioventù dovrebbe essere riferito prioritariamente all'impresa e non ai soggetti che la pongono in essere. Tale osservazione dovrebbe valere soprattutto relativamente alla possibilità di incentivare emigrati di ritorno desiderosi di intraprendere iniziative imprenditoriali. Analogamente, ritiene che l'attuale struttura economica del Mezzogiorno postuli la necessità di limitare territorialmente gli incentivi, escludendo le zone più sviluppate del Mezzogiorno stesso.

Conclude rappresentando la necessità di affiancare al Comitato per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile altri organismi, ad esempio istituti di credito industriale, ai quali, mediante convenzioni, possa essere delegata la gestione delle procedure, ciò al fine di rendere lo strumento il più diffuso possibile ed atto ad incentivare lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale.

Interviene brevemente il senatore FERRARI-AGGRADI per manifestare il consenso del Gruppo democratico-cristiano alla sollecita definizione del provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario PUJIA, che, nell'esternare la propria soddisfazione per il fatto di partecipare per la prima volta ai lavori della Commissione, rappresenta l'unanime consenso del Governo sul provvedimento, di cui auspica la sollecita approvazione.

Il senatore VIGNOLA chiede quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti ed un calendario dei lavori della Commissione sull'argomento.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, dovendosi prossimamente esaminare il Documento di programmazione economica-finanziaria, risulta difficile, allo stato, definire un calendario per la trattazione del provvedimento in esame. Tuttavia si può fin d'ora fissare nel prossimo 20 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Su tale proposta concorda la Commissione e la discussione è rinviata.

La seduta termina alle 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*La seduta inizia alle ore 12,10.**IN SEDE REFERENTE*

Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n.113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare, il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 marzo scorso.

Il presidente BERLANDA avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 2^a e della 8^a Commissione ed il parere contrario della 13^a Commissione. Il Presidente ricorda inoltre che la 5^a Commissione in data 4 luglio 1990, aveva espresso sul testo del provvedimento un parere favorevole a condizione che nel testo stesso non si prevedesse il prezzo del trasferimento, ma si demandasse tale compito all'ufficio tecnico erariale; la stessa 5^a Commissione, in data 7 maggio 1991, ha dichiarato di non avere nulla da osservare sull'emendamento 1.1 del relatore Neri, pur facendo presente la incongruità della previsione di un regime di imposta di registro *ad hoc* per la transazione di cui al provvedimento.

Il relatore NERI ricorda anzitutto che l'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, mantiene ferma la competenza dell'UTE sulla valutazione del prezzo di trasferimento, salvaguardando però le finalità della legge n. 113 del 1983, relativamente al criterio base per la fissazione dei prezzi in questione. Comunque, al fine di soddisfare l'osservazione della 5^a Commissione in merito al richiamato regime di imposta di registro, egli presenta un sub-emendamento all'emendamento principale 1.1, soppressivo del riferimento all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Il senatore BERTOLDI si dichiara favorevole all'emendamento principale 1.1 del relatore a condizione che venga accolto il sub-emendamento testè presentato: in effetti, non appare giustificabile, nella fattispecie considerata dal provvedimento, l'applicazione di un regime agevolato per l'imposta di registro, che invece risulta opportuno con riferimento alla situazione di altre aree demaniali oggetto del disegno di legge n. 2692. Si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 1.1 in quanto consente di superare i dubbi interpretativi del disegno di legge n. 2024 concernenti l'articolo 1, comma 1, del testo novellato dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1983, n. 113.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà alle votazioni.

Posti separatamente in votazione sono quindi approvati il sub-emendamento all'emendamento principale 1.1, nonché l'emendamento 1.1 (come modificato), integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Il relatore NERI sottolinea come il sostanziale accordo raggiunto sul provvedimento consenta di richiedere il trasferimento dello stesso alla sede deliberante.

Dopo aver ricordato che a causa dell'assenza del rappresentante del Governo non è possibile, al momento, deliberare in ordine alla proposta del relatore Neri, il presidente BERLANDA avverte che si può passare al conferimento del mandato.

Si dà infine mandato al relatore Neri di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2024 con le modifiche approvate dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito e Zoso.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (2718), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 maggio scorso.

Si apre il dibattito.

Il presidente SPITELLA ricorda che il testo in esame si attiene scrupolosamente alla legge 23 giugno 1990, n. 169, con cui fu regolato il riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali dell'Esercito. Il testo originario di tale legge fu esaminato congiuntamente dalle Commissioni 4^a e 7^a le quali, dopo un approfondito dibattito, apportarono vari miglioramenti. In particolare, furono meglio definiti i procedimenti per il riconoscimento, alla luce dell'autonomia conferita alle università, ed i requisiti delle commissioni esaminatrici esistenti presso le Accademie e le Scuole militari. Su tale ultima materia, alla Camera dei deputati, durante la discussione del testo ora in esame, è stato presentato un ordine del giorno, accettato dal ministro Ruberti, che ora egli ripresenta a nome proprio:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 2718;

rilevata l'esigenza di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di meglio individuare le «modalità analoghe» ivi menzionate,

impegna il Governo:

ad interpretare tale disposizione nel senso che della commissione di esame debba far parte almeno uno dei docenti indicati nell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale interpretazione deve applicarsi anche all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge 23 giugno 1990, n. 169.

0/2718/1/7

SPITELLA

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 6^a (favorevole con osservazioni il primo, favorevoli gli altri), mentre la Commissione difesa non si è espressa nel termine prescritto.

Il relatore RICEVUTO replica esprimendo vivo apprezzamento per l'iniziativa legislativa proposta dal Governo e sollecitamente approvata dalla Camera, con la quale si risolve definitivamente un problema di rilevanza generale, rimediando altresì ad una discriminazione originata dalla legge n. 169 a danno di alcuni corpi armati, rimasti esclusi dal suo ambito di applicazione.

Il sottosegretario SAPORITO, nel ringraziare la Commissione per la sollecitudine con cui ha esaminato il provvedimento, ricorda che in sede di esame delle norme riguardanti l'Esercito, non fu esteso il loro ambito di applicazione anche alle altre Forze armate solo per un malinteso ossequio all'autonomia dei rispettivi ordinamenti. Sottolinea quindi l'utilità della normativa in esame e dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato.

Il presidente SPITELLA dichiara di non insistere per la votazione.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, i quattro articoli di cui consta il disegno di legge ed il disegno di legge stesso nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il sottosegretario SAPORITO comunica che il Governo intende procedere a delegificare la materia delle equipollenze, di cui il disegno di legge in esame regola un caso particolare, e sta elaborando

un'iniziativa al riguardo. Invita pertanto la Commissione a rinviare l'esame del testo.

Il relatore AGNELLI Arduino prende atto con soddisfazione della dichiarazione del Governo e ne condivide la richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

257^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9.30.

IN SEDE DELIBERANTE**Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)**

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana del 20 marzo.

Interviene nella discussione generale il senatore ANDÒ, il quale rileva preliminarmente che il disegno di legge si inserisce in un settore della legislazione denso di disposizioni che, negli ultimi venti anni, ha visto la coesistenza, non sempre pacifica, oltre che di norme legislative e regolamentari, anche di leggi regionali e di fonti comunitarie, senza che siano mai stati messi in discussione i cardini del sistema, contenuti nel regio decreto n. 350 del 1895 e nella legge n. 2248 allegato F del 1865. Nel sottolineare altresì che negli anni più recenti tale legislazione ha mutuato logiche estranee al diritto amministrativo e civile, con l'inclusione di norme di natura finanziaria e penalistica, il senatore Andò prospetta l'opportunità di chiarire in primo luogo i quesiti circa la collocazione del disegno di legge in esame nella gerarchia delle fonti, nonché sulle possibilità che esso possa costituire semplificazione ovvero ulteriore arricchimento del quadro normativo esistente. Il proposito del provvedimento è in realtà quello di una normativa di principi che apra la strada ad una delegificazione ai sensi della legge n. 400, mantenendo il dato del pluralismo delle autonomie che costituisce un connotato significativo dello stato democratico, sebbene sia stato messo più volte in discussione da ipotesi di nuovo centralismo. Sul piano della delegificazione, è importante sottolineare come il sistema della legge

n. 400 affidi ampi spazi ai regolamenti attuativi in un'ottica che supera la classificazione dei regolamenti di cui alla legge del 1926, individuando la differenziazione tra legge e regolamento non nella gerarchia delle fonti ma nella diversa competenza per materia.

Il senatore Andò esprime quindi l'avviso che sia opportuno verificare più approfonditamente il rapporto tra il disegno di legge e la direttiva comunitaria n. 440, che sarà recepita nei prossimi mesi nell'ordinamento interno, anche con l'obiettivo di affidare alla legislazione statale un ruolo di filtro della normativa comunitaria rispetto a quella regionale. È quindi auspicabile che durante il prosieguo dell'esame la direttiva comunitaria sia presa maggiormente in considerazione al fine di adeguare ulteriormente il provvedimento e di riempire gli spazi attualmente lasciati vuoti dal legislatore comunitario attraverso il rinvio agli ordinamenti nazionali.

Attesa la grande importanza del settore delle opere pubbliche nelle politiche di infrastrutturazione, anche per la grande incidenza che esse presentano in termini di utilizzo della ricchezza nazionale, è importante che nel processo di integrazione comunitaria vengano salvaguardate le nostre imprese, purtroppo solo in parte dotate di adeguata forza finanziaria ed organizzativa, non solo per evitare «colonizzazioni», ma soprattutto per gli effetti occupazionali tradizionalmente legati al comparto dei lavori pubblici. L'esperienza ha dimostrato che nel nostro sistema esistono distorsioni di fondo che non sempre hanno consentito di trarre tutte le utilità possibili dalla politica delle opere pubbliche. È perciò importante che il disegno di legge tenti di incidere su tali carenze, prevedendo in primo luogo che il regolamento di attuazione affidi alle amministrazioni il compito di predisporre un elenco di opere sulla base di indirizzi programmatici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Si opera pertanto un ribaltamento dalla amministrazione per progetti all'amministrazione per programmi, con l'importante conseguenza di esaltare la scelta politica nel campo degli investimenti infrastrutturali e di renderla concreta rapportandola strettamente alle risorse, anziché far dipendere la scelta delle opere dalle occasioni finanziarie ottenibili. Per quel che riguarda il rapporto tra programmazione, progettazione di massima e progettazione esecutiva, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di copertura delle spese anche per la fase della programmazione, affinché la stessa, nel momento in cui viene inclusa nel programma triennale, trovi una definizione in relazione alle localizzazioni di massima e sia accompagnata da una indicazione delle grandezze di ordine finanziario. Al rapporto risorse-fabbisogni è collegato quello della partecipazione dei privati nella realizzazione di opere pubbliche, in ordine alla quale il disegno di legge individua come ipotesi unica il ricorso alla concessione di costruzione e gestione, ignorando altre possibilità come l'utilizzo delle società miste.

Il senatore Andò sottolinea quindi come aspetto particolarmente innovativo del disegno di legge quello afferente le fasi di progettazione, sebbene debba essere chiarito più compiutamente che il regolamento dovrà definire i connotati del progetto esecutivo, il quale nella fase di indicazione dei principi dovrebbe essere qualificato come assolutamente cantierabile ed individuato in ogni particolare costruttivo e impiantistico ed in ogni sua finitura. Sul piano degli affidamenti

progettuali, il disegno di legge prevede l'affidamento dei progetti ai servizi tecnici delle amministrazioni, agli istituti universitari e di ricerca, ma anche a società di ingegneria, mentre le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto e gli studi per la programmazione e la redazione dei progetti sono affidabili ad un concessionario di servizi. Non sono esplicitamente ipotizzati affidamenti a liberi professionisti, sebbene sia da ritenere che la mancata previsione non importi assolutamente il divieto di procedere lungo tale strada, dovendosi altrimenti ipotizzare una sorta di sfiducia per le pubbliche amministrazioni e per la loro capacità di comporre gruppi di progettazione rispondenti alle esigenze delle singole opere. Al riguardo è interessante ricordare che la proposta di direttiva comunitaria sugli appalti dei pubblici servizi ritiene che gli imprenditori possono essere persone fisiche e anche giuridiche, salvo norme nazionali conformi al trattato, apportando così nuove argomentazioni al dibattito circa l'antico pregiudizio sull'importante ruolo dell'*intuitus personae* nei contratti della pubblica amministrazione, il cui superamento è però sostanzialmente già avvenuto con la recente legislazione sui pubblici appalti. Pur comprendendo siffatta evoluzione in relazione al mutamento delle condizioni socio-economiche, ritiene che alcune riserve possano essere sollevate per quanto riguarda gli affidamenti professionali, in quanto le necessità di trasparenza ed oggettività dell'azione amministrativa giocano un ruolo diverso dinanzi alle necessità di apprezzamenti qualitativi non facilmente predeterminabili nei singoli casi. D'altra parte, resta ferma la possibilità di ricercare, in caso di affidamento ad una pluralità di liberi professionisti, strumenti idonei affinché essi costituiscano nel rapporto con la pubblica amministrazione centri di imputazione unitaria.

Il senatore Andò giudica quindi opportuna la riproposizione di un ruolo progettuale attivo delle pubbliche amministrazioni, la puntualizzazione del ruolo del direttore dei lavori e la previsione di una copertura di polizza assicurativa estesa ai difetti di progettazione, che introduce in sostanza un controllo di qualità finora estraneo al nostro ordinamento, ponendosi tra l'altro in sintonia con la direttiva comunitaria sui servizi.

Un altro merito indiscutibile della disciplina proposta è l'intervento sull'accelerazione della spesa, attraverso la scelta degli strumenti della concessione di servizi e della conferenza di servizi. L'ipotesi prescelta di concessione (che esclude l'affidamento al concessionario di servizi dell'esecuzione dei lavori) muove lungo quella strada di privatizzazione delle attività amministrative e di alleggerimento dei compiti della pubblica amministrazione sulle quali si sta tanto discutendo negli ultimi tempi. La conferenza di servizi è invece il risultato di una lunga serie di sperimentazioni, in ordine alla quale sarebbe auspicabile, da una parte che il regolamento disciplini la relativa tempistica, e dall'altra, che nel quadro normativo proposto si rivolga una maggiore attenzione alla figura del responsabile di progetto di cui alla legge n. 241 sulle procedure amministrative.

Il senatore Andò esprime una valutazione positiva su altri istituti introdotti o riformati dal disegno di legge, in materia di varianti, di criteri di aggiudicazione, di esame immediato delle riserve. Ritenendo

necessario approfondimenti maggiori nel corso del dibattito sull'articolato in ordine alla revisione prezzi, all'anticipazione irrinunciabile, alla possibilità di riconoscimento del *factoring*, si sofferma quindi sulle limitazioni riproposte per il cottimo, ricordando che esso, così come il subappalto, rappresentano ordinari sistemi di organizzazione dei fattori produttivi e non possono pertanto essere sottoposti a vincoli ulteriori oltre quelli che ne agevolino l'assoluta trasparenza e, ovviamente, al divieto del subappalto totale. Al riguardo occorre considerare peraltro che non sarebbe possibile inserire nel sistema innovativo proposto una norma contrastante con la direttiva comunitaria. Espresso quindi l'avviso che la costituzione dell'osservatorio dei lavori pubblici è in linea con il carattere più flessibile che la normativa vuole attribuire al settore e soprattutto con il ruolo di politica industriale che esso dovrebbe svolgere, il senatore Andò conclude dichiarando il suo giudizio sostanzialmente positivo dell'impianto del disegno di legge.

Non essendovi altri intervenuti, si passa allo svolgimento delle repliche.

Il relatore MARNIGA, richiamandosi alla relazione svolta, ribadisce l'importanza e la necessità di una riforma della disciplina delle opere pubbliche, settore molto delicato che, dopo l'accavallarsi per lungo tempo di provvedimenti estemporanei e spesso confliggenti, ha bisogno senza ulteriori rinvii di regole certe. Auspicando che il regolamento attuativo disciplini più compiutamente le materie prese in considerazione dalla direttiva comunitaria, il relatore esprime l'avviso di passare rapidamente all'esame dell'articolato, non essendo emerse dal dibattito sostanziali critiche al provvedimento sebbene lo stesso si presenti meno ampio e dettagliato di quello originariamente predisposto dal Ministro dei lavori pubblici. Propone quindi di costituire un Comitato ristretto, che rappresenta uno strumento di lavoro più agile, nell'ambito del quale si potrebbe altresì procedere allo svolgimento di audizioni di soggetti interessati, principalmente le associazioni delle società di ingegneria e gli ordini degli ingegneri e degli architetti.

Dopo che il senatore PATRIARCA ha prospettato l'opportunità di ascoltare anche l'ANCI, il senatore GOLFARI giudica superfluo effettuare le audizioni di quei soggetti che hanno già trasmesso abbondante materiale di documentazione alla Commissione e che pertanto hanno già posto in grado i membri della Commissione di conoscere approfonditamente le proprie posizioni in ordine al disegno di legge. Propone pertanto di valutare l'opportunità di tali audizioni in un secondo momento, allorchè il Comitato ristretto sarà pervenuto alla stesura di un proprio testo o comunque avrà concluso i suoi lavori.

Si associano il presidente BERNARDI e i senatori ANDÒ e VISCONTI (il quale sottolinea tra l'altro l'opportunità di ascoltare anche rappresentanti della Corte dei Conti).

Prende quindi la parola il ministro PRANDINI il quale, dopo essersi dichiarato favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto e

rimessosi alla Commissione per quel che riguarda lo svolgimento delle audizioni, sottolinea il grande contributo che il disegno di legge in esame potrà apportare in ordine all'organicità e alla trasparenza della discipline delle opere pubbliche. Richiama comunque all'attenzione della Commissione la necessità di approvarlo in tempi brevi, anche per far sì che il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria attualmente *in itinere* possa tenerne adeguatamente conto. Riconosciuto che effettivamente il disegno di legge all'esame del Parlamento ha perduto molte positive connotazioni contenute nel testo originario, dichiara la propria disponibilità a rimettersi alla Commissione qualora la stessa volesse riprendere in esame alcune di tali proposte originarie.

La Commissione conviene quindi sulla costituzione di un Comitato ristretto, nonché sulla proposta del senatore GOLFARI circa lo svolgimento delle audizioni.

Il presidente BERNARDI invita i rappresentanti dei Gruppi a designare tempestivamente i propri membri nell'ambito di detto Comitato.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

Il senatore PATRIARCA, condividendo l'auspicio di addivenire rapidamente ad una disciplina innovativa del settore delle opere pubbliche, invita il presidente Bernardi a sollecitare il parere della 5^a Commissione su altri importanti provvedimenti che vertono sulla materia, come il disegno di legge n. 2331-A.

Il presidente BERNARDI assicura il proprio interessamento al riguardo.

La seduta termina alle ore 10,30.

258^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MARIOTTI

Interviene il ministro della marina mercantile Facchiano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE**Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427)**

(Discussione e rinvio)

Il senatore CHIMENTI riferisce sul disegno di legge in titolo, che costituisce l'ultimo di una serie di provvedimenti emanati nel corso degli ultimi due anni al fine di limitare progressivamente, fino a sospendere a tempo indeterminato la pesca con reti derivanti. Dopo che con provvedimento urgente il Governo ha previsto nell'agosto dello scorso anno la corresponsione di un'indennità ai pescatori esercitanti la pesca con reti derivanti, il Governo intende con il presente disegno di legge disciplinare le necessarie misure di riconversione dell'attività di pesca verso altri sistemi - con specifico riferimento al palangaro - prevedendo a tal fine la concessione di contributi a fondo perduto. Dopo aver ricordato che già in sede di esame del decreto-legge n. 213 del 4 agosto 1990 il Parlamento aveva auspicato un congruo finanziamento per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca, in ordine al quale peraltro il Governo si è già attivato, il relatore preannuncia la presentazione di emendamenti volti a riformulare la copertura finanziaria del provvedimento, a concedere una sanatoria alle domande presentate fuori termine e a finanziare appunto l'attuazione del citato piano della pesca.

I senatori PATRIARCA e GAMBINO preannunciano la disponibilità ad aggiungere la propria firma a tali emendamenti.

Il ministro FACCHIANO, dichiarato di condividere le considerazioni del relatore, si impegna ad attivarsi per superare gli ultimi ostacoli procedurali per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca. Preannuncia altresì che illustrerà alla Commissione il contenuto di un decreto ministeriale che ha in animo di presentare in materia di pesca con reti da posta derivanti.

Il senatore GAMBINO sollecita l'attenzione del Ministro sull'avvenuta emanazione di un decreto in materia da parte dell'assessore della Regione siciliana competente per la pesca.

Il ministro FACCHIANO fa presente che anche tale circostanza lo ha indotto alla decisione di presentare un decreto ministeriale.

Il seguito della discussione è rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Deputati Aniasi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

In apertura di seduta, il presidente MARIOTTI informa che sono disponibili dei fascicoli contenenti le osservazioni pervenute sul disegno di legge da parte delle associazioni e degli enti interessati.

Il senatore LAURIA riferisce quindi sul disegno di legge che si pone l'obiettivo di dettare una normativa quadro in un settore di fondamentale importanza per la mobilità nelle aree urbane metropolitane, attualmente disciplinato in maniera frammentaria e disorganica. Per quel che riguarda le numerose osservazioni già pervenute, dichiara di non condividere le posizioni di assoluta opposizione al provvedimento, mentre è disponibile ad accogliere emendamenti volti a migliorare ed integrare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Nel riconoscere che la disciplina adottata non è esaustiva, in quanto ad esempio lascia irrisolti i problemi di natura assicurativa e previdenziale, il relatore esprime comunque l'avviso che il disegno di legge costituisca un ottimo punto di partenza per il riassetto del settore, nonchè una base condivisibile per comporre le diverse esigenze in campo riguardanti le imprese artigiane, i sindacati di categoria e gli utenti. Nel dar conto del parere favorevole della 5^a Commissione, tranne che per il comma 4 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 6, il relatore prospetta l'opportunità di approfondire le questioni concernenti la manutenzione dei veicoli, la figura della associazione in cooperative, il trasferimento delle licenze. Giudicando superfluo procedere all'audizione dei soggetti che hanno già trasmesso note scritte, il relatore si rimette infine alla Commissione per quel che riguarda l'ordine dei lavori.

A tale riguardo il presidente MARIOTTI fa presente che è pervenuta un'espressa richiesta di audizione da parte della FILT-CGIL, della FIT-CISL e della UIL-Trasporti. Si apre un dibattito nel quale intervengono in senso favorevole i senatori LAURIA e PATRIARCA, nonchè il senatore CHIMENTI (che propone di limitare il numero delle audizioni), il senatore ULIANICH (che auspica il contenimento in tempi brevi dello svolgimento delle audizioni, prospettando altresì l'opportunità di consultare alcuni esperti per quel che riguarda la legittimità della normativa attualmente vigente per la trasferibilità delle licenze, tenendo anche conto di quanto previsto negli altri ordinamenti europei) ed il senatore SANESI (che sottolinea l'esigenza di ascoltare le associazioni sindacali effettivamente rappresentative del maggior numero di tassisti).

La Commissione conviene infine di effettuare le audizioni prima di iniziare il dibattito generale, limitandole per il momento alle associazioni sindacali che ne hanno fatto espressa richiesta e che non hanno trasmesso note scritte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana del 2 maggio.

Il presidente MARIOTTI comunica che il presidente Andreatta non ha aderito alla richiesta della Commissione di riformulare il parere già espresso sul provvedimento. La Commissione dovrà pertanto decidere se trasmettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che potrà approvarlo solo attraverso una votazione qualificata, ovvero accogliere la modifica indicata dalla 5^a Commissione.

Il relatore CHIMENTI si dichiara favorevole alla prima ipotesi. Si associano i senatori LOTTI, SANESI e VELLA.

Il presidente MARIOTTI dà lettura del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

considerato l'altissimo numero di incidenti anche mortali in cui, oltre agli altri utenti della strada, sono coinvolti mezzi e uomini addetti ai servizi di emergenza (ambulanze, ordine pubblico, scorte di sicurezza, Vigili del fuoco, ecc.),

impegna il Governo:

nel disporre norme adeguate di regolamentazione della circolazione stradale dei mezzi di emergenza al fine di assicurare anche l'incolumità di tutti gli altri utenti della strada ed ulteriori norme riferite all'uso dei dispositivi supplementari di allarme degli autoveicoli operanti in situazioni di emergenza ed al rigoroso accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali quali requisiti per la patente di guida nonché all'introduzione dell'obbligo di seguire corsi periodici di aggiornamento per guide speciali».

(0/2600/1/8)

LOTTI, SENESI, VISCONTI, MARIOTTI, BISSO,
GAMBINO, PATRIARCA

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, tale ordine del giorno è posto ai voti e fatto proprio dalla Commissione che, come tale, lo presenterà all'Assemblea.

Il relatore CHIMENTI preannuncia la presentazione in Assemblea di un altro ordine del giorno che impegni il Governo a prevedere norme per disciplinare la nuova tipologia di veicolo leggero elettrico, inquadrandolo nella categoria dei motoveicoli ed identificandolo con parametri diversi da quello della cilindrata, ad esempio la potenza fiscale, al fine di permetterne la sollecita omologazione. In considerazione dei benefici risvolti sul piano ambientale, per tale vettura dovrebbe essere altresì concessa l'esenzione permanente dalla tassa di circolazione.

Il senatore VISCONTI si dichiara favorevole a tale ordine del giorno, pur esprimendo perplessità sull'ipotesi di esenzione permanente.

Si associa la senatrice SENESI, rilevando comunque che l'ordine del giorno rischia di essere scarsamente efficace finchè il Governo non avrà chiarito gli indirizzi da assumere in merito alle varie problematiche sollevate dalle sperimentazioni sui motori elettrici, nonché le modalità di utilizzo degli stanziamenti già inseriti nella legge finanziaria per la difesa ambientale. Al riguardo prospetta l'opportunità che il ministro Bernini riferisca sulla materia in Commissione.

Il presidente MARIOTTI dichiara decaduto per assenza del proponente un emendamento del senatore Ianniello volto a riformulare il punto o) dell'articolo 2.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, la Commissione dà quindi mandato al senatore Chimenti di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente MARIOTTI avverte che è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 2612-B, assegnato alla 1^a Commissione, concernente proroga di diverse disposizioni legislative.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

158^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze nei rapporti economici con l'Italia delle nuove relazioni sindacali nei paesi dell'Est europeo: dibattito conclusivo dell'indagine**

Il presidente GIUGNI riassume le tappe dell'indagine conoscitiva in titolo, iniziata nel luglio dello scorso anno con una visita nella Germania orientale.

La Repubblica Democratica Tedesca - fra quelli dell'Est europeo - è il Paese all'interno del quale le relazioni sindacali hanno avuto uno sviluppo del tutto peculiare poichè le organizzazioni libere dei lavoratori che stavano nascendo sono confluite nei sindacati della Germania occidentale subito dopo l'unificazione. La visita, tuttavia, è stata assai interessante perchè la delegazione italiana ha potuto studiare l'inizio di fenomeni che sono adesso in pieno svolgimento riguardo alle difficoltà che, soprattutto nel campo del lavoro, l'unificazione delle due Germanie ha comportato. La fusione dei due Paesi si è trasformata infatti in una sorta di colonizzazione che, com'era immaginabile, ha creato profondo malcontento nella popolazione tedesca dell'ex RDT.

L'unificazione ha inoltre comportato il venir meno della legislazione sociale della Germania orientale che, per certi aspetti, era sicuramente molto garantista per il lavoratore.

Il problema maggiore che la delegazione italiana ha colto nell'evoluzione dei rapporti sindacali in Ungheria è quello di una frammentazione del mondo sindacale. Il vecchio sindacato esiste ancora, ma ha perso molti dei suoi iscritti mentre la classe dirigente è

rimasta, in prevalenza, la stessa. I nuovi sindacati sono piccoli, spesso troppo orientati politicamente ed hanno una natura prevalentemente movimentista. Se la situazione continuerà ad evolversi in questa direzione si favoriranno fenomeni di scarsa protezione sociale che, dato il probabile ingresso dell'Ungheria nella Comunità Economica Europea, non gioverebbe a nessuno dei Paesi che attualmente ne fanno parte.

La Cecoslovacchia sembra invece trovarsi in una situazione politicamente e socialmente più avanzata. Il vecchio sindacato è stato profondamente trasformato con un ricambio totale dei vertici ed ha mantenuto un numero di iscritti rilevante. Le linee di tendenza nello sviluppo della legislazione sociale non sono facili da individuare: la privatizzazione del mercato è infatti iniziata da poco e, per una trasformazione della legislazione che recepisca i fenomeni sociali, occorrerà aspettare del tempo. A tal proposito, durante l'indagine, i delegati della Commissione lavoro hanno preso visione di un testo predisposto dal Governo sul diritto di sciopero che è parso piuttosto restrittivo; la conferma di tale impressione è venuta poi dai sindacati dei lavoratori i quali hanno affermato di essere totalmente in contrasto con il Governo proprio su questo argomento.

Il Presidente ritiene che i Paesi europei dovrebbero agevolare il processo di armonizzazione delle legislazioni sociali, poichè vi è il fondato timore della formazione di estese aree di *dumping* sociale o di flussi migratori verso i paesi europei maggiormente industrializzati e socialmente più avanzati. Si dovrebbe dunque pensare ad un'estensione della Carta sociale europea che, contenendo principi avanzati in materia di legislazione sociale, potrebbe costituire un buon punto di partenza per la legislazione dei Paesi tornati di recente alla democrazia. È infatti comunque degno di nota che la Cecoslovacchia e l'Ungheria fanno già parte del Consiglio d'Europa e che presto ne farà parte anche la Polonia.

Il senatore VECCHI, pur dichiarando di condividere la relazione del Presidente, sottolinea che l'evoluzione dei rapporti sindacali sembra più problematica in Cecoslovacchia che in Ungheria. Nel primo Paese infatti il livello di statalizzazione dell'economia era totale e l'ideologia che governa il rapporto tra stato e sindacato sembra più difficile da superare. In Ungheria, invece - nonostante la contraddittorietà di alcuni processi - esiste, benchè in forma embrionale, un'imprenditoria privata già operante. Il pericolo per l'Ungheria è il cedimento del sindacato a spinte corporative, ma il terreno politico di questo Paese sembra quello più fertile per il progresso di un'economia di mercato.

Esprime infine il proprio stupore in merito al fatto che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che assiste gli attuali processi di evoluzione nei Paesi dell'Est, indichi quale modelli di riferimento per il cambiamento, quelli statunitensi invece di quelli europei.

La Commissione, approvando la relazione del Presidente, gli conferisce mandato per la stesura del documento conclusivo da allegare agli atti dell'indagine.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla flessibilità dell'organizzazione e del rapporto di lavoro

Il Presidente GIUGNI illustra brevemente le finalità e le modalità dell'indagine proposta che, messa ai voti, è accolta dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN RICORDO DEL SENATORE ANTONIO NATALI

Il Presidente ZITO ricorda la figura del senatore Antonio Natali che ha efficacemente contribuito ai lavori della Commissione fin dall'inizio della legislatura.

Si associano alle espressioni del Presidente i rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Cariglia ed altri: Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770)

Bernardi ed altri: Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124)

Zanella ed altri: Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore PERINA, nell'illustrare un nuovo testo unificato da lui predisposto, fa presente che esso ha tenuto conto del parere contrario espresso dalla Commissione giustizia in ordine all'istituzione di un albo professionale per gli informatori scientifici. L'articolo 1 definisce l'attività di informazione scientifica, che spetta, nell'ambito delle

proprie competenze, alle USL e alle imprese farmaceutiche, e che concerne il complesso delle informazioni sulla composizione dei farmaci, la loro attività terapeutica, le indicazioni e le modalità di uso, nonché i risultati degli studi sulla loro efficacia, sugli effetti collaterali e sulla tossicità. Gli articoli 2, 3 e 4 riguardano la definizione dell'attività ed i requisiti degli informatori scientifici, nonché l'istituzione del registro nazionale. Essi debbono essere in possesso di laurea in discipline mediche, biologiche o chimico-farmaceutiche, e debbono essere iscritti in un apposito registro nazionale tenuto presso il Ministero della sanità. L'articolo 5 prevede le condizioni per l'iscrizione nel registro nazionale. L'articolo 6 stabilisce che l'informatore scientifico del farmaco è l'unico autorizzato alla consegna e al ritiro delle schede di monitoraggio dei farmaci, da approvarsi da parte del Ministero della sanità, e che egli è responsabile dei contenuti orali dell'informazione; l'informatore scientifico inoltre non può esercitare professioni sanitarie o parasanitarie né attività commerciali concernenti i medicinali. L'articolo 7 prevede che il materiale informativo scritto debba essere approvato dal Ministero della sanità, l'articolo 8 disciplina la diffusione di tale materiale, mentre l'articolo 9 riguarda i campioni gratuiti di farmaci, che debbono essere riconoscibili come tali, e possono essere distribuiti solo per i primi due anni dal rilascio della autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. L'articolo 10 riguarda la istituzione di una commissione tecnica per l'informazione scientifica del farmaco, che cura la tenuta del registro nazionale degli informatori scientifici ed accerta le infrazioni alla normativa contenuta nella legge; essa è composta da tre membri, da scegliersi, con decreto del Ministro della sanità, tra i dirigenti superiori del Ministero. L'articolo 11 riguarda l'iscrizione al registro in prima applicazione della legge: essa è consentita a coloro che svolgano attività di informazione scientifica del farmaco pur essendo in possesso del solo diploma di scuola media superiore anziché di diploma di laurea nelle discipline previste dall'articolo 2; l'iscrizione è altresì consentita a coloro i quali, pur sforniti di titolo di studio di scuola superiore esercitino l'attività di informatore scientifico da data anteriore al 31 dicembre 1981. Sottolinea quindi che il testo chiarisce definitivamente la normativa regolante una materia che è assai delicata ed importante come dimostra il frequente ricambio dei principi attivi dei farmaci.

Il senatore MERIGGI ritiene necessario segnalare il fatto che in sede comunitaria si sta predisponendo una direttiva riguardante proprio l'informazione scientifica sui farmaci; ritiene che, ove tale direttiva sia stata già adottata o sia in via di adozione, sarebbe preferibile rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente ZITO fa notare al senatore Meriggi che il Parlamento è spesso chiamato a recepire le direttive comunitarie con notevole ritardo, mentre l'attuale situazione degli informatori scientifici non è più tollerabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B (2687), approvato dalla
Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore **AZZARETTI**, il quale rileva che il disegno di legge prescrive l'obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite di tipo B per tutti i neonati nel primo anno di vita. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno. Dopo aver sottolineato che il vaccino non determina più l'insorgere di complicanze, si sofferma sulla pericolosità dell'epatite di tipo B, che spesso porta alla morte, e sulla grande efficacia di una vaccinazione di massa evidenziata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fa notare poi che occorrerebbe forse individuare più precisamente gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, che dovrebbero essere superiori alle spese per l'acquisto del vaccino, dovendosi anche considerare il costo dell'organizzazione necessaria all'effettuazione di una vaccinazione di massa. Raccomanda infine una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

227^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.**La seduta inizia alle ore 16,05.***IN SEDE REFERENTE****Pecchioli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis)**, risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457

(Seguito dell'esame e rinvio)

Boato: Norme in materia di inquinamento acustico (2128)

(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame, del disegno di legge 1457-bis, sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il relatore, senatore BOSCO, illustra i contenuti del disegno di legge n. 2128, d'iniziativa del senatore Boato, recante anch'esso norme in materia di inquinamento acustico: la quantificazione tecnica di dettaglio dei livelli sonori in esso prevista risulta invero superata dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, recante limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti abitativi ed esterni: quanto agli ambienti lavorativi, la regolamentazione tecnica proposta dall'articolo 2 travalica le mere competenze del Ministero dell'ambiente, rientrando anche in quelle del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro. Il contenuto del disegno di legge n. 2128, pertanto, risulta quasi integralmente assorbito nel decreto citato e, per quanto riguarda la sua ispirazione generale di tutela dall'inquinamento acustico, concorre con il disegno di legge n. 1457-bis a manifestare l'esigenza di una vera e propria legge-quadro in materia: quest'ultima, dovrebbe determinare le procedure amministrative di rilevazione del rumore, di determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e di zonizzazione del territorio a fini acustici, secondo un preciso riparto di competenze tra Stato, regioni ed

autonomie locali. A tale scopo, il relatore ha predisposto una propria proposta, che potrebbe sia essere formalizzata come disegno di legge autonomo, sia costituire un complesso di emendamenti ai testi attualmente in discussione.

Su tali proposte il presidente PAGANI apre la discussione, ricordando l'esigenza di contemperare celerità dell'iter e trasparenza procedurale.

Si esprimono a favore della formalizzazione delle proposte del relatore come emendamenti i senatori FABRIS e SCARDAONI, mentre il senatore TRIPODI dichiara di preferire l'ipotesi di presentazione di un disegno di legge autonomo.

Ad una richiesta della senatrice NESPOLO, circa la disponibilità del relatore ad accogliere future proposte emendative del testo d'iniziativa della propria parte politica, soprattutto in merito alle competenze comunali, il senatore BOSCO precisa che la propria proposta non innova rispetto alle competenze comunali stabilite nell'art. 104, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Il testo in questione, peraltro, recepisce diversi contenuti del disegno di legge n. 1457-*bis*, operando principalmente una loro trasformazione da criteri e principi direttivi di una delega al Governo a principi fondamentali dello Stato in materia di competenza regionale: in tale ottica, sono riprodotte alcune norme specifiche come quella sulla pubblicità sonora; per quelle che sono omesse, vigono i già esistenti limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Interviene il sottosegretario CURCI, precisando che il disegno di legge n. 1457-*bis* contiene anche norme, come quelle relative al monitoraggio stradale e all'impiego dei *clacson*, già previste nel disegno di legge di delega al Governo sulla revisione del codice della strada già approvato dalla Camera dei deputati: pertanto, opportunamente, il testo proposto dal relatore non contiene tali norme che, se approvate in questa sede, costituirebbero un'inutile ripetizione.

Accogliendo le risultanze del dibattito, il relatore, senatore BOSCO, preannuncia la presentazione di un disegno di legge autonomo, aperto alla firma dei componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Il presidente PAGANI propone pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Petrara ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore CUTRERA, in considerazione del fatto che si è tuttora in attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere

sugli emendamenti presentati e che il Ministro per i beni culturali ed ambientali faccia conoscere la propria posizione al riguardo, secondo gli impegni assunti nella seduta del 13 marzo scorso, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputato Balestracci: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (2203-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore, senatore CUTRERA, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16,15.

In apertura di seduta, il Presidente CARTA avverte che i lavori si svolgeranno con la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CARTA dà conto dei documenti pervenuti recentemente alla Commissione e ricorda poi che la missione svoltasi recentemente in territorio statunitense ha permesso di accertare che un pur superficiale controllo dei documenti conservati presso la filiale BNL di Atlanta avrebbe permesso di accertare tempestivamente il carattere irregolare delle operazioni condotte. Evidenti sono quindi le macroscopiche negligenze nell'esercizio della funzione di controllo da parte degli organi responsabili della BNL, cosicchè già adesso la Commissione potrebbe accertare alcune responsabilità, pur se non tutte, a causa della lentezza e parzialità con cui vengono soddisfatte le richieste di informazione avanzate dalla Commissione stessa. Sono stati sollecitati di recente al SISMI e all'autorità Giudiziaria romana importanti documenti, che dovrebbero pervenire in settimana.

Il Presidente CARTA dà poi lettura di un telegramma pervenutogli da parte dell'Ing. Carlo Giglio, dipendente dell'ENEA-DISP, in merito ai rapporti che si sono avuti con l'Iraq nel campo della ricerca nucleare.

Il Presidente CARTA dà poi conto delle conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza, nella riunione tenutasi il giorno precedente. Considerate la necessità per la Commissione di procedere con estrema urgenza ed invece la lentezza con la quale la BNL a finora posto a disposizione i documenti richiesti, è stata rimarcata l'opportunità di una acquisizione coattiva della relazione ispettiva interna della Banca, allo stadio cui essa è pervenuta, e della relativa documentazione. Inoltre si è

convenuto sulla necessità di ascoltare come testimone il responsabile del servizio legale della BNL, Avv. Garone, per chiedergli di confermare sotto giuramento che i documenti consegnati finora alla Commissione costituiscono l'elenco definitivo dei documenti acquisiti della BNL sul caso della filiale di Atlanta.

Il Presidente CARTA dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore FORTE chiede se sia stata soddisfatta la sua richiesta di acquisire informazioni sul ruolo della SACE e suggerisce di ascoltare come testimone il Direttore Centrale della Vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito, dott. Desario, per rivolgergli la stessa richiesta che è stata prospettata per l'Avv. Garone. Il senatore FORTE prospetta poi l'opportunità di acquisire notizie in ordine alle esplosive dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente Gonzalez, sul coinvolgimento di K'ssinger, il quale sarebbe stato consulente personale della famiglia di Saddam Hussein per i suoi rapporti internazionali, oltre che consulente della Direzione della Banca nazionale del lavoro.

Il senatore RIVA sottolinea l'esigenza di estendere il potere di acquisizione coercitiva anche al documento richiesto al SISMI e di avanzare, eventualmente, una nuova e più pressante richiesta anche al Procuratore di Roma, per quanto riguarda i rapporti consegnati dalla Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria. Naturalmente sarà il Presidente a scegliere tempi e modi per quanto riguarda il concreto esercizio del suddetto potere coercitivo. Il senatore RIVA concorda anche sulla necessità di ascoltare come testimone il dott. Desario della Banca d'Italia e prospetta quindi la opportunità di convocare l'Ing. Carlo Giglio, dell'ENEA.

Su quest'ultimo argomento intervengono anche i senatori GEROSA, COVI e FORTE, rimarcando concordemente l'opportunità di una convocazione dell'Ing. Carlo Giglio, previ alcuni accertamenti.

Il senatore RIVA ricorda poi che il contratto di consulenza tra la BNL e il dott. Henry Kissinger è stato stipulato nel luglio 1988 e rinnovato poi nel 1989 e nel 1990. Il contratto prevede che il dott. Kissinger divenga membro del *BNL International Advisory Board*, che egli sia lo *speaker* all'incontro annuale di tale consesso e fornisca, se e quando richiesto, i suoi consigli alla Presidenza o alla Direzione Generale della Banca.

Il senatore FORTE auspica che la Commissione possa disporre dell'elenco degli ospiti della foresteria della BNL a Roma, negli ultimi anni.

Il senatore FERRARA si domanda se non sia opportuno convocare i dirigenti di altre aziende italiane, finanziate da BNL Atlanta per commerci con l'Iraq, dopo che è stata già ascoltata la Signora Danieli.

Il presidente CARTA preannuncia un esame accurato della documentazione in possesso della Commissione, per individuare, entro

il mese di maggio, tutte le aziende italiane che hanno esportato in Iraq con i finanziamenti di BNL Atlanta. Alcune di queste aziende erano poi italiane solo come localizzazione geografica, essendo di proprietà straniera.

Il senatore COVI sottolinea che eventualmente si potranno anche acquisire coattivamente le pratiche di finanziamento delle aziende in questione.

Il Presidente CARTA annuncia poi che sono stati presi contatti con la SACE, la quale ha già fornito alcune spiegazioni sulla garanzia da essa prestata ad alcune esportazioni in Iraq. Naturalmente si può riscontrare l'opportunità di un approfondimento o comunque di chiedere alla SACE un rapporto scritto sull'argomento. Nel corso della prossima missione in USA sono previsti incontri al Congresso, nel corso dei quali potranno anche essere trattati gli argomenti ricordati dal senatore Forte.

A seguito di una richiesta di spiegazioni del senatore Covi, il Presidente CARTA ricorda che il dott. Giudiceandrea, Procuratore Capo della Repubblica di Roma gli ha promesso personalmente di inviare alla Commissione copia del rapporto sul caso BNL Atlanta presentato all'autorità giudiziaria dalla Guardia di finanza.

Rispondendo ad una domanda della senatrice Ferraguti, il Presidente CARTA annuncia poi che è stata già richiesta la documentazione sul procedimento giudiziario intentato contro i fratelli Abbas, per traffico d'armi.

Infine il presidente CARTA dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di: convocare come testimoni l'Avv. Garone, il dott. Desario e l'Ing. Carlo Giglio (in quest'ultimo caso, dopo gli opportuni accertamenti di rito); avanzare, eventualmente, nuova e più pressante richiesta di acquisizione di copia del rapporto presentato dalla Guardia di finanza sul caso BNL - Atlanta; acquisire autoritativamente la documentazione richiesta al SISMI e alla BNL, lasciando al Presidente facoltà di scelta circa i tempi e i modi dell'esercizio di tale potere.

La proposta viene quindi approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto:

Schema di decreto recante il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il Mezzogiorno, da emanare in attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 (parere parlamentare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 1º marzo 1986, n. 64).

Il relatore PINTO presenta una bozza di parere così formulata:

«I -La Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, preso in esame - ai fini della formulazione del parere - lo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il Mezzogiorno, si è chiesta se sia, anche nel caso, applicabile l'articolo 21 della legge 23-8-88 n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Invero, l'articolo 3 della L. 64/86, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», espressamente prevede e regola l'istituzione del Dipartimento per il Mezzogiorno, ponendolo, in particolare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e demandandone la definizione dell'ordinamento ad un Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Commissione parlamentare per il controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari sul Mezzogiorno; cosa, in effetti, realizzatasi con il Decreto del Presidente della Repubblica 19-1-1987, n. 12.

La Commissione non ha ignorato il parere espresso sulla questione dal Consiglio di Stato il 7-3-91, secondo cui l'articolo 21 della legge 400/88 avrebbe abrogato - disciplinando in modo diverso ed incompatibile l'oggetto dell'ordinamento del Dipartimento - la normativa specifica recata dalla legge 64/86 (articoli 2 e 3). Nè ha ommesso di considerare che la «prevalenza» dei principi della legge 400 su quelli della 64 si motiverebbe con l'esigenza di assicurare l'omogeneità organizzativa delle strutture in cui risulta articolata la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritiene, pur tuttavia, l'argomento non del tutto convincente non solo perchè la normativa di cui all'articolo 21 della legge 400/88 fa esplicito riferimento a Dipartimenti da istituire e non è certo che intenda riferirsi anche a quelli istituiti, e specificamente e motivata mente regolamentati, ma soprattutto perchè i dipartimenti, come de scritti nell'articolo sopra richiamato, «organi comprensivi di una pluralità di uffici cui sono affidate funzioni connesse», conservano un carattere «interno», diverso da quello che l'articolo 3 della legge 64/86 assegna al Dipartimento per il Mezzogiorno.

Nè può, inoltre, omettersi di considerare che è lo stesso articolo 21 della legge 400 ad escludere l'esistenza di un Dipartimento «unico» o «monotipo», in quanto almeno due ne sono ivi descritti: quello di cui al n. 5, il Dipartimento posto alle dipendenze dei Ministri senza portafoglio, così come nel caso che ci occupa, e quello di cui al n. 6, di un Dipartimento, cioè, «della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Ed a questo proposito è emersa nella Commissione l'esigenza politica che rimanga fermo il presupposto principale definito nella legge 64/86 del coordinamento della politica per il Mezzogiorno intestato al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro competente.

La Commissione ha, infine, rilevato - a conforto delle proprie perplessità - che la Corte Costituzionale ha di recente (Sentenza n. 1591) accolto il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana, avente ad oggetto una analoga questione di rapporto, cioè, tra il Dipartimento previsto dalla legge 400 e quello delineato in altra legge «speciale», la 183/87 sul coordinamento delle politiche comunitarie e rappresenta perciò l'opportunità che, per ogni definitiva determinazione, si attenda di conoscere le motivazioni della suddetta Sentenza.

II - In ordine agli aspetti politico-istituzionali e tecnico-operativi, la Commissione osserva quanto segue:

1) Il Dipartimento istituito dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, e costituito ed organizzato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, non «dipende» dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ma è «posto a disposizione» di quest'ultimo. Il rapporto di dipendenza non può essere fissato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tanto meno tale decreto può modificare, in difformità a quanto stabilito dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, le funzioni dalla legge n. 64 del 1986 assegnate al Dipartimento nè quelle dalla

stessa legge affidate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2) La costituzione di «uno o più comitati di coordinamento» modifica considerevolmente la struttura ed il funzionamento del Dipartimento non solo rispetto al dettato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, ma anche in riferimento alla norma costituzionale (articolo 97 ultimo comma). L'impiego di soggetti, quali gli «esperti estranei alla pubblica amministrazione», «con compiti propositivi e consultivi», non ha alcun riscontro nell'articolazione burocratica dell'amministrazione dello Stato.

3) A parte le differenze nominalistiche (si chiamerebbero «uffici» gli attuali «servizi»), i cambiamenti introdotti nell'articolazione organizzativa e funzionale del Dipartimento configurano un complesso di attività sostanzialmente corrispondenti a quelle previste del Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987. Tranne che in materia di politiche e programmi comunitari, che sono presentati in modo troppo riduttivo ed anodino per giustificare l'esistenza di un apposito ufficio (attuale servizio).

4) La nomina del Capo del Dipartimento ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, confermandone la precarietà istituzionale conseguente alla decadenza a seguito di crisi di governo, autorizza, fra l'altro, a dubitare della costituzionalità della norma che prevede la delega di funzioni (non precisate) da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

5) La facoltà del Ministro di avvalersi dell'Agenzia, rispetto a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, appare notevolmente ridimensionata. Viene limitata, infatti, agli adempimenti e alle attività «connesse alla programmazione e all'attuazione degli interventi» anziché essere riferita all'«espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente» (articolo 3, comma 1 della legge n. 64 del 1986). Ovviamente, ancora una volta, non si è considerato che i compiti di un ente (l'Agenzia) definiti per legge non possono essere disciplinati da un atto regolamentare relativo a ben altro ente. Inoltre, il citato articolo 1, comma 4, della legge 775 del 1984, si riferisce all'«Organizzazione della gestione commissariale» e non certo all'Agenzia che, all'epoca, non era ancora nata.

6) Indipendentemente dalle perplessità di carattere giuridico-formale e dai dubbi di costituzionalità di talune norme della proposta di DPCM, la nuova regolamentazione del Dipartimento, per i suoi contenuti specifici ed in considerazione dell'attuale fase e volutiva dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, non solo non presenta caratteri di urgenza, di novità e di più sicura efficienza, ma rischia di creare confusione e contrasti nelle funzioni e di con correre a rendere ancor più precaria ed insoddisfacente la complessi va operatività del sistema.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere contrario alla proposta di DPCM concernente il Regolamento del Dipartimento per il Mezzogiorno presentata il 20 marzo 1991, ed invita il Governo a considerare l'opportunità di non procedere all'adozione e messa in opera dello stesso e di continuare ad applicare la normativa stabilita dal

Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, anche in vista delle modifiche, da più parti auspiccate, della vigente disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Il senatore DE VITO esprime apprezzamento per lo sforzo fatto dal relatore Pinto, apprezzabile sia sotto il profilo giuridico, come pure per le considerazioni di merito.

Ha letto la bozza di parere e crede che non vi sia altra soluzione che chiedere al Governo di ritirare il decreto del Presidente del Consiglio, soprattutto per motivi di merito.

Gli sembra curiosa soprattutto la parte del decreto che adombra un'ipotesi di delega delle funzioni dal Ministro al Capo del Dipartimento quando è da tutti risaputo che la struttura dipartimentale - peraltro di recentissima istituzione - non sarebbe idonea a svolgere funzioni politiche generali. Nè vale invocare l'articolo 18 della legge n. 400 del 1988 perchè esso non è idoneo a conferire una nuova e più stabile configurazione al Dipartimento per il Mezzogiorno. Tanto è vero che in base al menzionato articolo 18 i decreti di nomina dei capi Dipartimento, e degli uffici, cessano di avere efficacia dalla data di giuramento del nuovo Governo.

Le valutazioni, che concorrono ad avvalorare la richiesta di maggiore approfondimento, sono ancor più pertinenti, quando si consideri l'inopportunità di consolidare una struttura che già fuoriesce, nei comportamenti dalla legge istitutiva (legge 64); proprio nel momento in cui si aprono prospettive diverse e nuovi orizzonti politico-legislativi.

Il senatore VIGNOLA si associa all'apprezzamento per le considerazioni e gli argomenti contenuti nella relazione del senatore Pinto.

Nonostante i rinnovati auspici per una riflessione più complessiva, si assiste ad una serie di episodi che operano in direzione contraria, in direzione cioè di una frantumazione degli interventi. Si riferisce in particolare all'operazione Fime Finbam, concepita al di fuori di un disegno di riforma del Mediocredito nel Mezzogiorno, e così pure al presente decreto che rompe con la più recente tendenza legislativa nel punto fondamentale della collocazione del Dipartimento in seno alla Presidenza del Consiglio; perpetrando forzature e violazioni della legge n.64. Tutto questo contraddice anche l'orientamento sempre ribadito dalla Commissione bicamerale in favore di un riesame complessivo degli interventi nel Mezzogiorno.

Il deputato PERRONE ritiene di doversi esprimere contro una normativa che trasforma in struttura nuova e permanente - il binomio costituito dal Ministro e dal Dipartimento per il Mezzogiorno - una articolazione ben diversa di funzioni, quale scaturisce da una corretta interpretazione della legge n. 64.

Vuole ribadire come lo stare al Governo non può coincidere con una politica che si risolve nell'appesantimento degli strumenti dell'intervento straordinario. Nè vale invocare il concorso di precedenti, prossimi o remoti che siano, per il semplice motivo che non è giustificabile un comportamento che persevera e approfondi-

sce gli errori del passato. Con ogni evidenza quello che occorre approfondire è il segno del cambiamento; e non perorare modifiche il cui significato si risolve in un'ulteriore dispersione degli interventi istituzionali.

Conclude il proprio intervento dicendo che il problema fondamentale riguarda il rifinanziamento della legge 64 e soprattutto la questione dei tempi e delle disfunzioni nell'erogazione degli incentivi.

Il deputato DIGLIO ha già avuto modo di fare alcune considerazioni generali nella seduta di ieri.

Con ogni chiarezza vuole dire che ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una scelta, purtroppo maggioritaria nella Commissione bicamerale, in favore di una politica sostanzialmente immobilistica, sia pure ammantata dalla richiesta di innovazioni complessive.

Ribadisce come le competenze previste nella nuova disciplina si collocano nel solco della tradizione la quale ha visto operare in questi anni il Dipartimento nel Mezzogiorno in una funzione di supporto, selettiva e critica, a sostegno dell'intervento straordinario e del suo coordinamento con l'intervento ordinario.

Sostiene che sarebbe meglio che la Commissione si concentrasse sulle questioni di merito lasciando la soluzione delle questioni giuridiche alla competenza del Consiglio di Stato e di altri organismi giurisdizionali.

Sul merito ribadisce le considerazioni svolte nella seduta di ieri. Aggiunge che trova del tutto fuori di luogo parlare di trasformazione del Ministro per il Mezzogiorno in Ministro con portafoglio quando invece il decreto del Presidente del Consiglio fa espressamente riferimento all'articolo 21 della legge 400, la quale nel comma 5 prevede un'apposita disciplina per i dipartimenti poste alle dipendenze dei ministri senza portafoglio.

Per concludere egli dice di non comprendere la resistenza della Commissione a cogliere esigenze di ammodernamento e funzionalità, quali si pongono obiettivamente. Possono esistere preoccupazioni di natura politica, ma allora sarebbe stato preferibile un confronto serrato e nella chiarezza. In conclusione la sua parte politica, il gruppo socialista, esprime parere favorevole al decreto del Presidente del Consiglio e quindi voto contrario sullo schema di parere predisposto dal senatore Pinto.

Il senatore PONTONE trova che il contrasto all'interno della maggioranza è fondamentale ma non riesce a cogliere le ragioni vere della divergenza. Comunque dichiara di condividere lo schema di parere predisposto dal senatore Pinto e quindi dichiara di votare a favore di esso.

Il sottosegretario PUJIA sostiene che il Governo ha seguito con particolare attenzione il dibattito ed ha pure registrato la contrarietà della maggioranza della Commissione al decreto del Presidente del Consiglio. Considerata anche l'opportunità di ulteriori approfondimenti, il Governo ritira la proposta di decreto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sugli investimenti FIAT nel Mezzogiorno: approvazione del documento conclusivo**

Il senatore DE VITO presenta lo schema definitivo del documento conclusivo che recita:

«La Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, previo consenso dei presidenti delle due Camere, ha svolto indagine conoscitiva con l'intento di acquisire notizie, informazioni e documentazioni sui nuovi insediamenti del Gruppo FIAT nel Mezzogiorno. In questo quadro la Commissione ha ritenuto di dedicare apposita udienza conoscitiva all'audizione della dirigenza del Gruppo, guidata dall'Amministratore delegato Dottor Romiti.

Dalla relazione del dott. Romiti è emerso che:

i due insediamenti consistono in una nuova unità produttiva localizzata a Melfi per lo stampaggio e la carrozzeria con una capacità di circa 450.000 vetture l'anno ed un organico, a regime, di circa 7.000 addetti. L'avvio è previsto per l'inizio del 1994 e riguarderà un prodotto nuovo, collocato in un segmento chiave della gamma FIAT;

la seconda iniziativa consiste in una nuova unità di produzione meccanica, con una capacità di 800.000 motori l'anno di cilindrata medio-alta, ecologici altamente innovativi e di nuova progettazione. Per la realizzazione di questa unità (anche questa prevista Per l'inizio del 1994) sarà utilizzata l'area dell'insediamento ex ARNA di Avellino, che occuperà a regime circa 1.300 addetti;

l'occupazione complessiva generata dall'investimento, ivi considerate le ricadute sull'indotto, oscilla tra le 12.000 e i 16.000 posti di lavoro;

il totale degli investimenti è calcolato dal Gruppo FIAT in 7.04; miliardi. Ammontano a 300 miliardi, ripartiti in un quinquennio le spese che le autorità locali - secondo le stime del Gruppo FIAT - saranno chiamate a sopportare per le infrastrutture.

Dalla stessa relazione si ricavano i caratteri salienti e le motivazioni della decisione FIAT, che possono essere così riepilogati:

a) una industria come la FIAT, che ha grandi responsabilità nel nostro paese e all'estero, non può non tenere conto dei profondi cambiamenti strutturali che il sistema industriale mondiale, non solo nel settore automobilistico, sta affrontando.

L'industria automobilistica opera già oggi in un contesto di concorrenza sempre più serrata, che si gioca non soltanto su fattori di prezzo; oggi fattori più importanti sono il livello della qualità del prodotto, la flessibilità che deve essere adottata per stare dietro ai mutamenti di mercato;

b) il nuovo confronto internazionale richiede strategie di azienda incentrate su un forte avanzamento tecnologico di prodotti e di processi e su livelli di qualità sempre più elevati. Richiede di impostare la produzione secondo il principio della massima flessibilità e della massima utilizzazione degli impianti. Questi nuovi concetti richiedono

anche sistemi di logistica industriale estremamente efficienti, più efficienti del passato.

Richiedono criteri profondamente innovativi nella organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi;

c) ma se è importante come si produce, è altrettanto decisivo dove si va a produrre. Questa esigenza implica da parte dell'impresa una valutazione estremamente attenta della localizzazione delle nuove unità produttive in termini di infrastrutture adeguate: se le infrastrutture non sono adeguate al movimento delle merci, dei prodotti, e degli uomini che lavorano nello stabilimento, significa che si ha già un *handicap* in partenza. Occorrono altresì disponibilità di forza lavoro ed agevolazioni all'investimento. Nel momento presente, le possibilità di scelta sul piano europeo sono molto più ampie che in passato. Esiste, infatti, in Europa una specie di competizione tra i governi di molti paesi nell'attrarre insediamenti produttivi. Alcuni paesi, tra l'altro, presentano un quadro di riferimento più interessante per l'industria rispetto all'Italia, sia per il costo del lavoro sia per la possibilità di un utilizzo effettivo degli impianti molto maggiore;

d) alla luce delle proprie esperienze, nazionali ed internazionali la FIAT ha valutato con attenzione le condizioni e le prospettive che si offrivano ad eventuali nuovi investimenti del Gruppo fuori d'Italia ed alla fine ha deciso di scegliere il Mezzogiorno d'Italia, in considerazione anche del contributo importante, se non determinante, assicurato dall'intervento straordinario in materia di incentivi all'investimento produttivo e per l'adeguamento delle infrastrutture.

La Commissione,

nel prendere atto:

1) che nella nuova fase di ristrutturazione che l'industria manifatturiera internazionale sta attraversando il Gruppo FIAT conferma il Suo radicamento italiano e sposta ulteriormente a Sud il Suo baricentro produttivo;

2) che i due nuovi insediamenti produttivi di Melfi e di Avellino si caratterizzano per essere espressione di soluzioni d'avanguardia dal punto di vista tecnologico, impiantistico ed ambientale e vanno ad integrare i 32 stabilimenti già localizzati nel Sud, processo che tra l'altro visto avviare concretamente con il 1° contratto di programma, il trasferimento della ricerca nelle regioni meridionali);

3) che il Gruppo FIAT, consapevole dei gravi disagi provocati dalla massiccia emigrazione dal Sud, con la decisione dei due insediamenti, consolida il proprio orientamento a localizzare le attività produttive là dove sono rilevanti i livelli di disoccupazione;

considerato:

che l'industria automobilistica resta ancora, in un sistema industriale, il settore che genera, direttamente o indirettamente, livelli elevati di occupazione e lavoro indotto (oltre il 60 per cento del valore di una vettura proviene dall'esterno);

che una moderna organizzazione industriale non può prescindere dall'esigenze della ravvicinata presenza del fornitore (vedi sciopero dei trasportatori);

che la localizzazione nel Mezzogiorno già ora di circa la metà della produzione autoveicolistica – corrispondente ad una occupazione diretta di circa 55.000 lavoratori – non può non sollecitare e, al limite, rendere inevitabile la promozione da parte della FIAT di un ampio sistema di piccole e medie imprese, capaci di assicurare le forniture necessarie all'industria automobilistica;

che sia i processi di ammodernamento che gli stessi nuovi insediamenti non possono non impegnare la FIAT ad operare, in collaborazione con le Regioni meridionali, per la realizzazione di strutture permanenti di formazione professionale ai vari livelli della produzione, e cioè dai lavoratori ai quadri intermedi e medio alti;

che le localizzazioni individuate dei due nuovi stabilimenti di Melfi ed Avellino coincidono con le linee strategiche di sviluppo delle Regioni interessate;

che presso il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno degli anni 1966/87 è stato realizzato uno studio della S.r.l. ISTEMA riguardante ipotesi di organizzazione del territorio della fascia Adriatico-Tirreno compresa tra l'area metropolitana di Napoli e quella di Bari e che le direttrici di sviluppo individuate coincidono con quelle adottate dalle Regioni Basilicata e Campania per le attività di sviluppo ex articolo 33 della legge 219/81;

che detto studio è in fase di ulteriore approfondimento per trarre proposte definitive di assetto territoriale per l'integrazione tra la grande impresa e lo sviluppo locale;

che tale studio persegue l'obiettivo fondamentale di promuovere un processo di riequilibrio delle aree interne comprese tra le province di Foggia, Potenza, Avellino, Salerno contribuendo ad un'efficace decongestionamento delle aree metropolitane predette ed all'avvio di un moderno sistema di sviluppo policentrico, che si realizzi anche attraverso il rafforzamento dei sistemi urbani;

La Commissione,

ritiene:

che il triennio 1991/93, coincidente con i tempi di realizzazione degli stabilimenti, rappresenta, per vincoli comunitari, l'ultima occasione per il Mezzogiorno ed in particolare per l'area interessata per dotarsi delle antiche e nuove economie esterne, attrezzando il territorio, inteso come sistema locale, come ambiente in cui possono svilupparsi le attività produttive.

che tale processo di sviluppo policentrico trova riscontro nelle strategie delle Regioni Basilicata e Campania, a cominciare dalle decisioni relative alle Università di Potenza e di Fisciano (SA) ed alle infrastrutture ed aree attrezzate ex articolo 32 della Legge 219/81;

che per lo sviluppo complessivo dell'area considerata occorre una politica territoriale adeguata da promuoversi attraverso un accordo di programma che stimoli un'iniziativa integrata e coordinata di altri soggetti pubblici ed amministrazioni statali ed in particolare ponga le istituzioni locali in grado di essere soggetti attivi nello sviluppo di programmi di area, ma soprattutto nella promozione di condizioni di ambiente locale favorevoli e sinergiche alla creazione di nuovi rapporti tra imprese e territorio;

che in tale contesto si collocano utilmente le iniziative FIAT di Melfi e di Avellino con il relativo consistente indotto che non può prescindere dalla utilizzazione delle infrastrutture ex articolo 32 già realizzate dalle Regioni Basilicata e Campania;

che la decisione FIAT deve assumere il valore di una inversione di tendenza degli orientamenti sin ora dominanti dei grandi gruppi industriali privati e pubblici, sia per quanto attiene alle localizzazioni che alla ripresa dello sviluppo delle industrie manifatturiere, e deve sollecitare di fatto il Governo ad adottare una coerente politica economica che sia in grado di ampliare la base produttiva del Paese, attraverso analoghe scelte favorevoli alla localizzazione delle iniziative industriali nel settore manifatturiero;

che in tale prospettiva è necessario attivare fortemente la politica dei servizi reali alle imprese, rivedere procedure e modalità in materia di incentivi industriali, e cogliere l'occasione degli strumenti del contratto o dell'accordo di programma per definire vincoli e garanzie;

che, contestualmente al reperimento delle risorse finanziarie a favore degli insediamenti FIAT di Avellino e Melfi, lo Stato deve assicurare all'intervento straordinario nel Mezzogiorno gli stanziamenti necessari per dare sollecita risposta positiva alla domanda di incentivi pendenti e alle richieste di pagamento avanzate dalle piccole e medie aziende meridionali».

Il presidente BARCA mette ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui nuovi investimenti dell'industria automobilistica nel Mezzogiorno.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene l'amministrazione delegato della FIAT, dottor Cesare Romiti, accompagnato dal dottor Cesare Annibaldi, responsabile delle relazioni esterne della FIAT, e dall'ingegner Umberto Belliazi, direttore della FIAT di Roma.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MARZO comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Roberto Meraviglia in sostituzione del senatore Fogu, entrato a far parte del Governo. Rivolge quindi al senatore Meraviglia un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

Informa altresì che è pervenuta dal ministro delle partecipazioni statali una comunicazione relativa alla nomina del professor Mario Draghi a membro del Consiglio di amministrazione dell'ENI, nonché una comunicazione relativa alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'EAMO, a norma dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Indagine conoscitiva sulla evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia
(Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato della FIAT)

Il dottor ROMITI replica diffusamente agli interventi svolti nel corso della seduta di giovedì 4 aprile 1991.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Comitato procede all'elezione del Segretario: risulta eletto il deputato Andò.

Indi, il Comitato inizia l'esame della conferma del segreto di Stato, di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 1991.

Infine, sulla base di una illustrazione del presidente Gitti, si svolge una discussione sulle recenti acquisizioni documentali effettuate nell'ambito dell'indagine sull'«operazione Gladio», sulle modalità della prosecuzione dell'indagine stessa e sui criteri di una prima elaborazione dei materiali di documentazione disponibile.

La seduta termina alle ore 19,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

203^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente MURMURA fa osservare che, in seguito alla circolare del Presidente del Senato che ha chiarito alcuni aspetti della disciplina dei pareri obbligatori, alcune Commissioni inviano la richiesta di parere relativamente a disegni di legge che poi non sono nemmeno posti all'ordine del giorno. Nell'invitare le Commissioni di merito ad avanzare tali richieste solo in relazione a disegni di legge effettivamente inseriti nei rispettivi ordini del giorno, allo scopo di rendere più funzionale l'attività consultiva della Sottocommissione, il Presidente ricorda altresì che, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento, nel computo dei termini per l'espressione di pareri non si tiene comunque conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati.

Con queste considerazioni conviene la Sottocommissione.

Onorato e Covi: Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (2324)

(Parere alla 2ª Commissione)

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore, senatore ACQUARONE, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (2633)

(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del senatore ACQUARONE la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione (2639)

(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, esprimendo perplessità sulla depenalizzazione delle fattispecie cui ha riguardo l'articolo 1 del provvedimento, anche perchè tale norma non pare coordinata con le disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1985, che ha dettato nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Tenendo conto di tale nuova disciplina, la depenalizzazione andrebbe invece a suo avviso resa possibile soltanto nei casi in cui i comuni abbiano stilato i piani di recupero delle aree.

Convengono i senatori FRANCHI ed ACQUARONE, il quale mette in particolare in guardia dalle possibili conseguenze pratiche che una norma come quella in esame potrebbe produrre.

Il presidente MURMURA ribadisce la necessità che nella nuova formulazione dell'articolo 1161 del codice della navigazione, proposta all'articolo 1 del disegno di legge in esame, ci si richiami comunque al rispetto degli strumenti urbanistici ed all'esistenza di piani di recupero delle aree. In caso contrario, attraverso la depenalizzazione disposta nell'articolo 1 del provvedimento, si verificherebbe una sdemanializzazione di fatto del demanio marittimo.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori FRANCHI e GALEOTTI, il senatore ACQUARONE rileva che l'occupazione in assenza di uno strumento urbanistico comunale viola la disposizione dell'articolo 97 della Costituzione. Nel convenire con la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge, egli propone di condizionare altresì il parere favorevole all'articolo 1 ad una riformulazione di tale norma,

che parifichi gli illeciti qui previsti a quelli edilizi relativi ad aree di proprietà privata, ferma restando la necessità di rispettare la disciplina generale, che richiede il rilascio della concessione da parte del comune.

Con le condizioni e le osservazioni espresse nel corso del dibattito, la Commissione delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (2616)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Achilli ed altri: Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (2686)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (2691)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (2700)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Casati ed altri: Adeguamento del contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio (2705), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait (2715)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Consiglio regionale del Piemonte: Modifica di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1982, n. 516 (417)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Tornati ed altri: Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691)

Concessione di contributi per il Festival rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708)

(Parere alla 7^a Commissione)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il senatore ACQUARONE, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il presidente MURMURA, sottolineando peraltro l'opportunità che si appronti una disciplina organica in tema di contributi per lo svolgimento di manifestazioni culturali, nel cui quadro per l'avvenire vengano accordati i singoli benefici.

Con questa raccomandazione, la Sottocommissione esprime, all'unanimità, parere favorevole.

Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427)

(Parere alla 8^a Commissione. Parere su testo ed emendamenti)

Su proposta del presidente MURMURA la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Norme di riordino del settore farmaceutico (2667), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dai ddl di iniziativa dei deputati Augello ed altri; Borgoglio ed altri; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio

(Parere alla 12^a Commissione)

Il senatore ACQUARONE ricorda preliminarmente che sul disegno di legge n. 2667 la Sottocommissione ha già espresso, il 20 marzo

scorso, parere favorevole, con talune osservazioni e condizioni. Con riferimento a tali rilievi egli passa dunque ad illustrare gli emendamenti predisposti dalla Commissione di merito.

In particolare, egli ricorda di aver precedentemente osservato che l'articolo 1 del disegno di legge (secondo il quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.000 abitanti, ed una ogni 4.000 negli altri comuni) contrasta con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, giacchè integra una disparità di trattamento tra i soggetti richiedenti e lede il generale principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Per questi motivi, il parere precedentemente espresso era condizionato alla soppressione dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 1. Tali rilievi sono però a suo avviso superabili con gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, trasmessi dalla Commissione di merito, sui quali il relatore suggerisce pertanto di esprimere parere favorevole, lasciando alla Commissione sanità la facoltà di scegliere quale tra le dizioni proposte essa ritenga preferibile.

Anche l'articolo 2 - prosegue il senatore Acquarone - era stato precedentemente censurato dalla Sottocommissione. Esso ha infatti riguardo all'apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari e consente di computare, ai fini dell'apertura di nuove farmacie, in sede di applicazione del criterio della popolazione, le farmacie già aperte in relazione a specifiche condizioni topografiche e di viabilità, abbassando così surrettiziamente il numero dei nuovi esercizi farmaceutici che è possibile aprire. Il comma 3 dello stesso articolo, oltre a contraddire il dettato dei precedenti commi, nega la possibilità di aprire una farmacia pur prevista in pianta organica nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, nei quali sia stato istituito un dispensario farmaceutico. Anche tale disposizione aveva perciò suscitato perplessità di ordine costituzionale. Per queste ragioni la Sottocommissione aveva segnalato l'esigenza di espungere anche i capoversi 2 e 3 dell'articolo 2 dal testo del disegno di legge n. 2667. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 rischiano però di riproporre le censure di incostituzionalità precedentemente riscontrate, ove non sia prevista la trasferibilità delle farmacie, istituite in base al criterio della distanza. Per questi motivi, si potrebbe a suo avviso convenire con gli emendamenti sopra citati, solo ove la Commissione di merito completasse tali disposizioni, prevedendo che queste sedi farmaceutiche possono essere ricomprese nella revisione prevista dal successivo articolo 5, comma 1 e che le farmacie possono essere trasferite nel rispetto del limite di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 475 del 1968.

Dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, che propongono la soppressione del comma 3 dell'articolo 2, come richiesto nel precedente parere, il senatore Acquarone propone di esprimere avviso favorevole anche sull'emendamento 4.1, concernente le modalità di composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso.

L'articolo 8.1, che dispone la incompatibilità della gestione societaria di una farmacia privata con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva la docenza universitaria, purchè con

esclusione di ogni responsabilità gestoria, sembra pienamente conforme allo *status* giuridico dei professori universitari. Al fine di evitare possibili disparità di trattamento, il relatore suggerisce però di adottare una formulazione più generica, nella quale si faccia riferimento ai principi generali delle leggi vigenti in tema di esercizio di libera attività professionale da parte dei pubblici dipendenti.

Dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti 10.1 ed 11.1, il relatore si sofferma in particolare sugli emendamenti all'articolo 14 (che pure aveva dato luogo a dubbi di costituzionalità), dove si dispone una sanatoria a favore di quanti gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, in deroga ad ogni procedura concorsuale. Tali perplessità sono infatti pienamente superabili sulla base degli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5. Anche gli emendamenti 14.6 e 14.7, che propongono la soppressione del comma 3 dell'articolo 14 possono, ad avviso del senatore Acquarone, essere valutati favorevolmente. Egli propone del pari di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 14.8.

Il senatore GALEOTTI, nel convenire con le considerazioni del relatore, fa osservare che, gli emendamenti da ultimo proposti all'articolo 14 del provvedimento non sembrano rispondenti ai generali principi di generalità e di astrattezza che dovrebbero caratterizzare le leggi.

Il presidente MURMURA sottolinea l'opportunità di specificare che, ai fini della determinazione delle piante organiche delle farmacie, restano comunque ferme le competenze dei consigli comunali e che, nella composizione delle commissioni per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, è opportuno fare riferimento al principio, recentemente ribadito anche in una sentenza della Corte costituzionale, in base al quale il numero dei tecnici deve prevalere su quello dei politici.

Con le osservazioni formulate dal relatore ed emerse nel corso del dibattito, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B (2687)

(Parere alla 12^a Commissione)

Introduce l'esame il presidente MURMURA manifestando perplessità sull'articolo 5, comma 1, che stabilisce l'obbligatorietà per le gestanti di sottoporsi ad un esame del sangue per la ricerca dell'HBsAg al terzo mese di gravidanza.

Dopo un intervento del senatore ACQUARONE (fa osservare che le limitazioni alla libertà personale sono legittime unicamente se correlate ad un beneficio), il presidente MURMURA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare la compatibilità della disposizione da lui precedentemente

segnalata con le norme generali che disciplinano la tutela della persona.

La seduta termina alle ore 13,10.

204ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.40.

Giustinelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (491)

Bausi ed altri: Nuove norme in materia di locazioni urbane. Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (1243)

Disposizioni in materia di edilizia di immobili urbani ad uso abitativo e di concorso del risparmio privato alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale (2606)

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 8ª. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, l'esame dei disegni di legge è rinviato.

La Sottocommissione delibera altresì di richiedere alle Commissioni di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)

(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 7ª. Rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore l'esame del disegno di legge è rinviato.

La Sottocommissione delibera altresì di richiedere alle Commissioni di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei sen. Macis ed altri, Acone ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del Presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti (2317)

(Parere alla 2ª Commissione)

Il relatore, senatore GUZZETTI, dopo avere illustrato il provvedimento, propone di esprimere parere favorevole, auspicandone la rapida conclusione dell'*iter*.

Convieni la Sottocommissione.

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328-B-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

(Parere alla 4ª Commissione)

Su proposta del Presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Aniasi ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, senatore GUZZETTI, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento, richiedendo alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, senatore GUZZETTI, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, richiedendo alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365)

(Parere alla 11ª Commissione)

Introduce l'esame il senatore MAZZOLA, il quale, pur con ampie riserve sul merito del provvedimento, dichiara di non riscontrarvi aspetti che possano incorrere in censure di costituzionalità.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 MAGGIO 1991

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 16,50.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (2612-B), approvato dal Senato e modificato della Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce il senatore AZZARÀ osservando che torna dalla Camera dei deputati il provvedimento relativo alla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Le modifiche non sono numerose e tra l'altro in parte recepiscono emendamenti presentati anche presso il Senato e nei cui confronti la Commissione aveva già fornito parere favorevole. Comunque, sul testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha fornito un parere favorevole. Non sembrano sussistere problemi per quanto di competenza.

L'unica questione rimane il fatto che nel parere espresso sul testo iniziale era stata posta una condizione relativa all'articolo 14 - ora divenuto articolo 16 - in materia di proroga dei benefici fiscali e dei contratti di formazione e lavoro per la Valtellina: la condizione - apposta ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento ed accolta dal Senato, e successivamente soppressa dalla Camera - intendeva inserire una norma che limitasse la proroga alle sole iniziative poste in essere entro il 1990, con esclusione quindi delle nuove iniziative: senza una norma di questo genere si sarebbe posto infatti un problema di copertura finanziaria. Tale condizione non è presente nel testo in esame, per cui occorre decidere se reiterarla o meno.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al testo approvato dalla Camera e che l'articolo 16 non comporta minori entrate nè nuovi o maggiori oneri.

Il senatore SPOSETTI ricorda le motivazioni che hanno indotto la Camera a sopprimere il comma 3 dell'articolo 16 del testo accolto dal

Senato, norma che si faceva carico delle preoccupazioni della Commissione bilancio.

Il presidente ANDREATTA propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, tenendo conto del rilievo della materia investita dal provvedimento, osservando tuttavia che la Commissione, ove in futuro derivassero dalla norma di cui all'articolo 16 nuove necessità finanziarie, non sarebbe disposta ad incrementare gli stanziamenti attualmente previsti in materia.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (2612-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (2612-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 maggio 1991, ore 10

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione di rappresentanti delle piccole e medie imprese.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 maggio 1991, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770).
- BERNARDI ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124).
- ZANELLA ed altri. - Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. - Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e costituzione di società cooperative per la relativa gestione (1911).
- VENTRE ed altri. - Norme transitorie in materia di farmacie rurali (2278).
- FILETTI e SIGNORELLI. - Nuove normative transitorie in materia di farmacie rurali (2362).
- FERRARA Pietro. - Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente norme sul servizio farmaceutico (2577).
- Deputati AUGELLO ed altri; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGGIO; ARTIOLI ed altri; PISICCHIO. - Norme di riordino del settore farmaceutico (2667) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B (2687) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 9 maggio 1991, ore 10

Audizione del Presidente dell'ENI in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'Ente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 9 maggio 1991, ore 15

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Testimonianza formale del tenente colonnello in congedo Olinto Cecconello.
 - Testimonianza formale del tenente colonnello in congedo Gianluca Evangelisti.
 - Testimonianza formale del colonnello Bruno Bomprezzi.
 - Testimonianza formale del tenente colonnello Umberto Nobili.
-